SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1a Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2a Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3a Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4a Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 233

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

01A8896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale delle misure a gestione regionale, inserite nel Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000 che, con particolare riferimento agli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, prevede, per le misure a gestione regionale, che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione, mentre la restante quota rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, di approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 99,6 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 121,667 Meuro;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 260205 del 12 giugno 2001, n. 260207 del 14 giugno 2001 e n. 260238 del 12 luglio 2001 con le quali viene richiesta l'erogazione dell'acconto del 7% della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione relativa alle misure a gestione regionale e con le quali si fa presente che l'ammontare della quota nazionale pubblica relativa alle predette misure è di 55,290 Meuro, ripartita per singola regione e provincia autonoma secondo l'allegata tabella *A*;

Considerato che la quota nazionale pubblica di 55,290 Meuro fa carico per 38,703 Meuro alle disponibilità della legge n. 183/1987 e per 16,587 Meuro ai bilanci regionali;

Considerato, infine, che l'anticipo del 7 per cento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è pari a 2.709.210 euro, corrispondenti a L. 5.245.762.047, secondo l'allegata tabella *B*;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del Docup pesca, richiamato in premessa, la somma di L. 5.245.762.047 (2.709.210 euro), come risulta dall'allegata tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo relativa alle misure a gestione regionale.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di L. 5.245.762.047, relativo alle due tranches dovute per gli anni 2000 e 2001, in un'unica soluzione.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 129

TABELLA *A*

DOCUP PESCA REGIONI FUORI OBIETTIVO 1 2000-2006

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA QUOTA NAZIONALE PUBBLICA RELATIVA ALLE MISURE A GESTIONE REGIONALE

Meuro

Regioni	Quota nazionale pubblica		
	Legge n. 183/1987	Regioni	Totale
Abruzzo	3,686	1,580	5,266
Emilia-Romagna	5,138	2,202	7,340
Friuli-Venezia Giulia	3,680	1,577	5,257
Lazio	2,612	1,119	3,731
Liguria	1,919	0,823	2,742
Lombardia	1,479	0,634	2,113
Marche	6,078	2,605	8,682
Piemonte	0,491	0,211	0,702
Toscana	3,872	1,660	5,532
Trento	0,524	0,225	0,749
Umbria	0,540	0,231	0,771
Valle d'Aosta	0,019	0,008	0,027
Veneto	8,664	3,713	12,377
TOTALE REGIONI . . .	38,703	16,587	55,290

TABELLA *B*

DOCUP PESCA REGIONI FUORI OBIETTIVO 1 2000-2006

ANTICIPO DEL 7% DELLA QUOTA A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE - LEGGE N. 183/1987

Titolari misure	Anticipo del 7% - Fondo di rotazione - Legge n. 183/1987					
	Importi in euro			Importi in lire		
	1ª quota	2ª quota	Totale	1ª quota	2ª quota	Totale
Abruzzo	129.017	129.017	258.034	249.811.747	249.811.747	499.623.493
Emilia-Romagna	179.837	179.837	359.675	348.213.666	348.213.666	696.427.331
Friuli-Venezia Giulia	128.797	128.797	257.593	249.384.799	249.384.799	498.769.598
Lazio	91.410	91.410	182.819	176.993.473	176.993.473	353.986.945
Liguria	67.179	67.179	134.358	130.076.682	130.076.682	260.153.365
Lombardia	51.769	51.769	103.537	100.237.793	100.237.793	200.475.587
Marche	212.716	212.716	425.433	411.876.287	411.876.287	823.752.574
Piemonte	17.199	17.199	34.398	33.301.908	33.301.908	66.603.815
Toscana	135.536	135.536	271.073	262.435.162	262.435.162	524.870.324
Trento	18.351	18.351	36.701	35.531.523	35.531.523	71.063.045
Umbria	18.890	18.890	37.779	36.575.172	36.575.172	73.150.344
Valle d'Aosta	662	662	1.323	1.280.843	1.280.843	2.561.685
Veneto	303.244	303.244	606.488	587.161.969	587.161.969	1.174.323.939
TOTALE REGIONI . . .	1.354.605	1.354.605	2.709.210	2.622.881.023	2.622.881.023	5.245.762.047

01A10137

DECRETO 9 agosto 2001.

Assegnazione alla regione Liguria delle risorse già attribuite ai comuni capoluogo della medesima regione, per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante: «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante: «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria e agli enti locali della regione»;

Visto l'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce alle regioni la possibilità di attribuire all'INPS l'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile, sulla base di specifici accordi stipulati tra le regioni stesse e l'INPS;

Vista la legge regionale della Liguria 10 febbraio 1999, n. 5, recante: «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nelle materie tutela della salute e servizi sociali», così come modificata e integrata dalla legge regionale 2 aprile 2001, n. 7;

Visto in particolare l'art. 26-*bis* della citata legge regionale n. 5 del 1999, il quale stabilisce che la regione, d'intesa con i comuni, si avvale dell'INPS per lo svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti a favore degli invalidi civili, fino alla data di attuazione del riordino degli emolumenti stessi;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre 2001 alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse finanziarie tra le regioni, le province e i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1° gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Liguria con nota dell'11 aprile 2001 di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili a seguito della modifica legislativa apportata con la citata legge regionale n. 7 del 2001;

Vista la delibera n. 611 della giunta regionale della Liguria, adottata nella seduta del 6 giugno 2001, con la quale vengono disciplinate le modalità con le quali la regione si avvarrà dell'INPS per lo svolgimento delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili;

Vista la proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza

Stato, città e autonomie locali, presentata nella seduta del 24 aprile 2001, di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili, sulla base della richiesta della regione Liguria;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, comunicata con nota n. 1935 del 20 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie pari a L. 127.331.235, già attribuite ai comuni capoluogo della regione Liguria per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante: «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria e agli enti locali della regione», così come indicate nelle tabelle *A* ed *E* del medesimo decreto, sono assegnate alla regione Liguria che, sulla base dell'art. 26-*bis* della legge regionale n. 5 del 1999, ha stabilito di avvalersi dell'INPS per lo svolgimento delle funzioni predette.

2. A seguito della modifica nell'attribuzione delle risorse finanziarie disposta dal comma 1, la tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto. È eliminato il prospetto relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie ai comuni capoluogo della regione Liguria, per la materia relativa agli invalidi civili, di cui alla tabella *E* allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA *A*

REGIONE LIGURIA
TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A REGIME

REGIONE LIGURIA		TRASFERIMENTI DIRETTI			TRASFERIMENTI INDIRETTI		TOTALE		
DPCM IN MATERIA DI		REGIONE (a)	PROVINCE (b)	COMUNI (c)	PROVINCE (d)	COMUNI (e)	REGIONE = a - (d+e)	PROVINCE = b+d	COMUNI = c+e
energia		36.113.440	100.000.000	0	0	36.113.440	0	100.000.000	36.113.440
ambiente		20.206.872.830	0	0	357.171.840	357.171.840	19.492.529.150	357.171.840	357.171.840
demanio idrico	spese funz.	21.982.000	0	0	17.576.920	0	4.405.080	17.576.920	0
opere pubbliche	edilizia statale	0	0	0	0	0	0	0	0
	opere marittime	1.035.530.904	0	0	0	0	1.035.530.904	0	0
	difesa suolo	0	0	0	0	0	0	0	0
	spese funz.	42.467.000	0	0	0	42.467.000	0	0	42.467.000
trasporto		318.750.000	30.212.290	0	0	0	318.750.000	30.212.290	0
viabilità	manutenz. ord.	19.850.000.000	0	0	19.850.000.000	0	0	19.850.000.000	0
	sp. conto cap.ann.	65.425.600.000	0	0	22.787.800.000	0	42.637.800.000	22.787.800.000	0
	spese personale	12.987.755.096	0	0	11.144.897.954	0	1.842.857.142	11.144.897.954	0
	(dirigenti)	340.000.000	0	0	0	0	340.000.000	0	0
	spese funz.	3.123.600.000	0	0	2.668.006.808	0	455.193.192	2.668.006.808	0
invalidi civili		127.331.235	0	0	0	0	127.331.235	0	0
istruzione scolastica		12.096.593.000			0	0	12.096.593.000		
polizia amministrativa		5.000.000	1.364.317.862	1.715.768.069	5.000.000	0	0	1.369.317.862	1.715.768.069
protezione civile		455.785.714			0	0	455.785.714		
sanità		4.769.859.199	0	0	0	0	4.769.859.199	0	0
totale		140.843.240.418	1.494.530.152	1.715.768.069	56.830.453.522	435.752.280	83.576.634.616	58.324.983.674	2.151.520.349

demanio idrico: CANONI da compensare con le risorse trasferite in materia di ambiente, trasporti, opere pubbliche, viabilità: 8.730.000.000

01A10142

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Integrazione del decreto ministeriale 26 luglio 2000, recante disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 di pari titolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 2000;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Piemonte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, citato nelle premesse, all'elenco dei comuni nelle cui acque distribuite con acquedotto può essere concessa deroga per il parametro manganese viene aggiunto il comune di «Recetto».

2. All'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2000, citato nelle premesse, è aggiunto il seguente comma:

«5. Per il comune di Novalesa viene fissato un valore massimo ammissibile temporaneo per il parametro solfati di 600 mg/l per un periodo massimo di sei mesi».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

01A10455

DECRETO 27 luglio 2001.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Lombardia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2000;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore tempo per la concessione delle deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: Ammoniaca, Ferro, Magnesio, Manganese e Solfati.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Ammoniaca (mg/l) NH_4	10	Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. Tale VMA à ridotto al valore di 4 mg/l quando l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con cloro o suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro.
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologi che relative al bacino di alimentazione delle acque.
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l.
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Veneto è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri, per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Provincia di Bergamo:

Castione della Presolana, San Giovanni Bianco e Valtorta per il parametro solfati.

Provincia di Brescia:

Acquafredda, Gambara e Offlaga per i parametri Ammoniaca e Manganese; Alfianello, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Cigole, Fiesse, Gottolengo, Leno, Manerbio, Milzano, Orzinuovi, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Verolanuova e Verolavecchia per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;

Desenzano del Garda per il parametro Manganese;

Remedello e Soiano del Lago per i parametri ferro e manganese.

Provincia di Cremona:

Acquanegra Cremonese, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Capergnanica, Cappella de' Picenardi, Casaletto Ceredano, Castelvisconti, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Crotta d'Adda, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese, Izano, Montodine, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Ripalta Arpina, San Martino del Lago, Scandolara Ripa Oglio, Stagno Lombardo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco e Volongo per i parametri ammoniaca e manganese;

Bagnolo Cremasco, Crema, Madignano e Ripalta Guerina per i parametri ferro e manganese;

Casalmaggiore, Casteldidone, Castelverde, Cella Dati, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi, Cremona, Formigara, Martignana di Po, Motta Baluffi, Paderno Ponchielli, Pieve d'Olmi, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, Sesto Cremonese, Solarolo Rainerio, Tornata, Torre de' Picenardi e Voltido per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;

Dovera, Gombito, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Ripalta Cremasca, Soncino e Vaiano Cremasco per il parametro manganese.

Provincia di Lecco:

Annone Brianza per il parametro manganese.

Provincia di Mantova:

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Pomponesco, Porto Mantovano, Quistello, Redondesco, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giorgio di Mantova, Schivenoglia, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta e Volta Mantovana per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;

Commessaggio, per i parametri ammoniaca e ferro; Moglia per il parametro magnesio;

Rivarolo Mantovano per il parametro ammoniaca.

Provincia di Pavia:

Bascapè, Copiano, Gambolò, Lardirago, Pavia, Pieve del Cairo, San Martino Siccomario, Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone, Travacò Siccomario e Vigevano per i parametri ferro e manganese;

Bressana Bottarone, Pinarolo Po e Torre d'Isola per il parametro manganese;

Casatisma, Castelletto di Branduzzo, Robecco Pavese e Verretto per il parametro magnesio.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

01A10456

DECRETO 27 luglio 2001.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Veneto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2000;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore tempo per la concessione delle deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: ammoniaca, ferro, manganese e solfati.

3. Le deroghe di cui al comma 1, non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Ammoniaca (mg/l) NH_4	10	Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. Tale VMA è ridotto al valore di 4 mg/l quando l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con cloro o suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro.
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Veneto è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2, decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri, per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2, sono:

Provincia di Belluno:

Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Alleghe e Cencenighe per il parametro solfati.

Provincia di Treviso:

Revine per il parametro manganese.

Provincia di Verona:

Peschiera per i parametri ferro e manganese;

Lazise e Castelnuovo del Garda per il parametro ammoniaca.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

01A10457

DECRETO 27 luglio 2001.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia di poter utilizzare le acque della sorgente Presidiana a contenuto elevato di sodio e cloruri in miscela con altre acque allo scopo di aumentare la portata distribuita in alcuni comuni;

Considerato che la regione è in attesa che venga realizzato un impianto di trattamento ad osmosi inversa, delle acque della predetta sorgente, di cui è stato pubblicato il bando di gara e la cui realizzazione permetterà di riportare la situazione a norma;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi indicati nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni formulate per i parametri.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri sodio e cloruri.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametro ed espressione risultati	Valore massimo ammissibile	
Sodio (mg/l) Na	245	per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate
Cloruri (mg/l) Cl	278	per il comune di Palermo
	436	per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate

La deroga ai valori dei cloruri deve essere accompagnata da una sorveglianza per verificare l'assenza di un eventuale impatto negativo sulla rete.

Art. 3.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Sicilia è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed essere terminati entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

01A10458

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 luglio 2001.

Delega di funzioni del Ministro al Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Salvatore Cicu.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, in materia di norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Salvatore Cicu è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Salvatore Cicu è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del vicino e Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e del Pacifico;

a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonché a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;

a sovraintendere e coordinare le problematiche connesse con la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa;

alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonché di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;

alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualità della vita nelle caserme sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attività ricreative e culturali;

a seguire la problematica relativa al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa delle Forze armate congedanti al termine della ferma contratta ed i conseguenti provvedimenti di competenza della struttura di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331;

per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;

all'approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonché alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse;

al controllo sull'utilizzo dei contributi, concessi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da parte degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella *A* allegata alla stessa legge, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo dei programmi e iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari;

a curare le problematiche residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla direzione generale della leva all'Ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi delle leggi numeri 230/1998 e 64/2001.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'arma dei Carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Difesa, foglio n. 153

01A10441

DECRETO 3 luglio 2001.

Delega di funzioni del Ministro al Sottosegretario di Stato alla Difesa, sen. Francesco Bosi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, in materia di norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale il senatore Francesco Bosi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato senatore Francesco Bosi è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area mediterranea ed africana;

per le politiche alloggiative, ivi incluse nuove iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contezioso per gli alloggi del servizio ed i provvedimenti di recupero degli stessi;

a sovraintendere e coordinare le attività di riorganizzazione della sanità militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalità ed organizzazione del servizio sanitario nazionale;

a partecipare ai lavori del comitato nazionale di coordinamento, per l'azione antidroga, costituito presso il Ministero della sanità;

per i provvedimenti inerenti alle attività sportive del personale della Difesa e a tenere i rapporti con il CONI;

per i decreti di promozione a titolo onorifico relativi ai cappellani militari ed agli ufficiali in congedo della giustizia militare;

al coordinamento delle attività concernenti la Croce rossa italiana e l'associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni;

alla trattazione e coordinamento delle problematiche concernenti il rifornimento idrico delle isole minori.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina militare, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Difesa, foglio n. 155

01A10442

DECRETO 3 luglio 2001.

Delega di funzioni del Ministro al Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Filippo Berselli.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, in materia di norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Filippo Berselli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato l'on. Filippo Berselli è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area europea ed americana;

per le problematiche relative alla dismissione degli immobili;

alla trattazione delle problematiche relative ai programmi più rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti;

alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale per la Difesa, ai rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le problematiche difesa-industria e difesa-ricerca scientifica ed a trattare le tematiche relative alle leggi numeri 808/1985, 644/1994 e 185/1990;

alla trattazione delle problematiche relative all'Organismo congiunto per la cooperazione degli armamenti (OCCAR), alla lettera d'intenti (LoI), al gruppo europeo occidentale per gli armamenti (WEAG) e alla riorganizzazione della base industriale europea della Difesa ed al rapporto transatlantico in questo settore;

all'assunzione di determinazioni su istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'arma aeronautica ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Difesa, foglio n. 154

01A10443

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2001.

Modifica del decreto 23 marzo 2001, concernente la variazione della gestione del laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001, n. 61217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale Centro regionale di sperimentazione ed assistenza agricola (Ce.R.S.A.A.), ubicato in Albenga (Savona), regione Rollo n. 98, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che in data 1° gennaio 2001, il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona è passato dalla gestione dell'Azienda speciale Centro regionale di sperimentazione ed assistenza agricola (Ce.R.S.A.A.) alla gestione dell'Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale, mantenendo la stessa partita I.V.A. e la stessa sede operativa regione Rollo n. 98;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 23 marzo 2001, n. 61267, relativo all'autorizzazione al laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE, la gestione passa dall'Azienda speciale Centro regionale di sperimentazione ed assistenza agricola (Ce.R.S.A.A.) alla gestione dell'Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale, mantenendo la stessa partita I.V.A. e la stessa sede operativa regione Rollo n. 98.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10357

DECRETO 27 luglio 2001.

Modifica del decreto 16 marzo 2001, concernente la variazione della gestione del laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P., e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, n. 61096, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale centro regionale di sperimentazione ed assistenza agricola (Ce.R.S.A.A.), ubicato in Albenga (Savona), regione Rollo n. 98, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico;

Considerato che data 1° gennaio 2001, il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona è passato dalla gestione dell'Azienda speciale Centro regionale di sperimentazione ed assistenza agricola (Ce.R.S.A.A.) alla gestione dell'Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale, mantenendo la stessa partita I.V.A., e la stessa sede operativa regione Rollo n. 98;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 16 marzo 2001, n. 61096, relativo all'autorizzazione al laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico, la gestione passa dall'Azienda speciale Centro regionale di sperimentazione ed assistenza agricola (Ce.R.S.A.A.) alla gestione dell'Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale, mantenendo la stessa partita I.V.A., e la stessa sede operativa regione Rollo n. 98.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10380

DECRETO 10 agosto 2001.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 che reca modalità di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Considerata la necessità di dettare disposizioni per l'applicazione della regolamentazione comunitaria relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, con effetto immediato, anche ai fini dei prescritti controlli, attesa la campagna in corso per taluni prodotti;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 26 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;

b) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori;

c) adempimenti delle parti contraenti;

d) sistema di controlli e relative risultanze.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «organizzazioni di produttori»: le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;

b) «associazione di organizzazione di produttori»: le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

c) «singoli produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori;

d) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96;

e) «trasformatore»: un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti, di cui all'art. 1 del regolamento, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci;

f) «contratti»: i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96;

g) «quantità»: la quantità di materia prima espressa in peso netto, salvo indicazione contraria;

h) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

i) «regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

l) «organismo pagatore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali;

m) «organismi di rappresentanza nazionali»: organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori o organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Art. 3.

Campagne

1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna per arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2), del regolamento, come di seguito enunciato:

a) campagne di commercializzazione per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli dal 1° ottobre al 30 settembre;

b) campagna di commercializzazione per i limoni dal 1° giugno al 31 maggio;

c) periodo di consegna per i mandarini, le clementine e i satsuma dal 1° ottobre al 30 giugno;

d) periodi di consegna per le arance, i pompelmi, i pomeli ed i limoni coincidenti con le rispettive campagne di commercializzazione.

Art. 4.

Gestione regime aiuti

1. Al fine di dare attuazione all'art. 7 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori e le OP che intendono partecipare al regime sono iscritti in un apposito elenco nazionale, previa valutazione della regione.

2. I trasformatori di agrumi ai fini della prima iscrizione nel predetto elenco per la campagna 2001/2002 presentano apposita domanda, conforme alle indicazioni di cui al comma 4, alla regione entro il 30 settembre 2001.

3. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto per la campagna 2002/2003 e successive, presentano apposita domanda di iscrizione alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna interessata, rispettivamente entro il 31 marzo per i limoni e 15 luglio per arance, clementine, mandarini, satsuma, pompelmi e pomeli.

4. La domanda, di cui ai commi 2 e 3, contenente informazioni sull'attività di trasformazione, specificando i derivati ottenuti e sul numero degli stabilimenti con la loro esatta ubicazione nonché la dichiarazione di impegno a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, è corredata dalla seguente documentazione:

a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione;

b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;

c) relazione tecnica per ciascuna linea di lavorazione, recante: indicazione della capacità oraria di estrazione, di pastorizzazione e di concentrazione dei succhi, sulla base delle indicazioni dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento; elenco dei macchinari e delle attrezzature ritenute indispensabili ai fini dell'attività di trasformazione, in particolare, presenza di bilico automatico oppure bilico a funzionamento non automatico con stampante, di silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura, di magazzini, di attrezzature, quali silos contenenti succo, dotati di specifiche apparecchiature di misurazione per constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto, nonché di celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati; i recipienti contenenti i derivati della trasformazione recano un cartellino con l'indicazione della tipologia e della quantità di prodotto in esso contenuti;

d) dichiarazione comprovante la libera disponibilità degli stabilimenti e degli impianti;

e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

f) atto costitutivo e statuto della società;

g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con vigenza;

h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento;

i) attestazione relativa alla disponibilità di macchinari, atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo ovvero di tecnologie necessarie nel caso di produzione di succhi naturali bevibili nonché di pastorizzatore, di concentratore, di impianti di surgelazione del prodotto ottenuto e di celle per la frigoconservazione nel caso di produzione di succhi concentrati. Le aziende che consegnano il succo ottenuto immediatamente alle industrie di seconda lavorazione sono esentate dall'obbligo del possesso del pastorizzatore e del concentratore.

5. È facoltà della regione stabilire le modalità per l'acquisizione dei documenti di cui al comma 4, prevedendo la possibilità di fare riferimento a documentazione già in possesso dei competenti uffici.

6. Ai fini della istruttoria della domanda di cui al comma 4, la regione assicura, anche mediante apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione, la sussistenza delle condizioni previste dal citato comma. Tale accertamento ha luogo entro il 30 aprile per i limoni ed entro il 31 agosto per arance, clementine, mandarini, satsuma, pompelmi e pomeli.

7. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti è notificata, entro quindici giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. È data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche al Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonché alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Le medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacità lavorative.

8. A decorrere dalla campagna 2002/2003, i trasformatori inclusi nell'elenco nazionale comunicano, antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, rispettivamente entro il 31 marzo per i limoni e il 15 luglio per le arance, le clementine, i mandarini, i pompelmi, i pomeli e i satsuma, l'intendimento di partecipare al

regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco nazionale.

9. L'OP, compresa quella che ha presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunica, antecedentemente ciascuna campagna, alla regione, rispettivamente entro il 31 marzo per i limoni e il 15 luglio per le arance, le clementine, i mandarini, i pompelmi e i satsuma, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.

10. La regione comunica, antecedentemente ciascuna campagna, al Ministero, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei trasformatori nonché delle OP che intendono partecipare al regime, rispettivamente entro il 15 maggio per i limoni e entro il 15 settembre per le arance, le clementine, i mandarini, i satsuma, i pompelmi e i pomeli; l'elenco nazionale delle imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, per ogni campagna di commercializzazione, è disponibile nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

Art. 5.

Contrattazione

1. I contratti e le clausole aggiuntive, conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, e redatti su appositi modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono trasmessi in copia, a cura delle OP, secondo le modalità previste dall'art. 6 del regolamento medesimo, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede legale l'OP stessa e il trasformatore. Tali copie dei contratti e delle eventuali clausole aggiuntive sono acquisite dalla regione e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne, previa attestazione della regione, ove ha sede legale l'OP, del rispetto dei termini di ricezione. Una ulteriore copia è trasmessa da parte delle OP e dei trasformatori ai rispettivi organismi di rappresentanza nazionali.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, i dati informatizzati dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto e per tipologia di contratto.

3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento, sono acquisiti, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalità e i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. Nel caso di OP che trasformano direttamente il prodotto dei soci, i contratti assumono la forma di impegni di conferimento e sono conclusi nei modi e nei tempi indicati dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento.

5. In caso di non rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare mancata consegna da parte delle OP o mancata accettazione da parte dei trasformatori di tutta o di parte della materia prima, sulla base delle disposizioni dell'art. 3, paragrafo 3, lettera *g)*, del regolamento, la parte inadempiente è tenuta a versare all'altra parte contraente una indennità, fissata dal contratto, per la materia prima non consegnata o non accettata, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di rappresentanza delle parti in causa.

6. In base alla possibilità di adottare disposizioni supplementari, di cui all'art. 3, paragrafo 8 del regolamento, allo scopo di garantire il pagamento dell'importo fissato dal contratto, il trasformatore per ogni contratto e clausola aggiuntiva stipula contestualmente apposita garanzia, a favore dell'OP contraente, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, con società assicurativa autorizzata ai sensi della vigente normativa; in caso di contratti pluriennali la fideiussione è riferita ad ogni singola campagna. I contratti privi della predetta fideiussione non sono ritenuti validi ai fini del regime di aiuto.

Art. 6.

Sistema integrato dei controlli

1. In base alle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone idonei strumenti relativi al sistema integrato di gestione e di controllo, tenuto conto delle deroghe previste all'art. 24 del regolamento.

2. L'OP trasmette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni, di cui all'art. 4 e all'art. 8, paragrafo 1 del regolamento. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime di aiuto, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.

Art. 7.

Comunicazioni di inizio campagna

1. L'OP e i trasformatori comunicano per ogni campagna di trasformazione, secondo i termini di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento, alla regione ed alle organizzazioni di rappresentanza nazionali la settimana di inizio delle operazioni di consegna e di trasformazione.

Art. 8.

Consegna della materia prima

1. L'OP, prima della consegna della materia prima ad una impresa di trasformazione, notifica alla regione le informazioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento seguendone le prescritte modalità.

2. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita, è compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,

in più copie contenenti un numero di identificazione, firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 del regolamento. Una copia del certificato è trasmessa alla regione, ove hanno sede legale l'OP e l'industria di trasformazione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna, da parte della OP che assicura anche la trasmissione, prevista all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento. Copie del medesimo certificato sono inviate a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza nazionali.

3. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dall'OP e dai trasformatori, in base alle disposizioni degli articoli 17 e 18 del regolamento.

Art. 9.

Pagamento della materia prima

1. Fermi restando le modalità e i termini di pagamento della materia prima, di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera *g)*, del regolamento, le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purché venga rispettato il prescritto limite temporale.

2. L'OP, che autotrasforma il prodotto dei propri soci, può effettuare il pagamento del prezzo concordato anche attraverso l'accredito in bilancio.

3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalità, ai propri soci le rispettive spettanze. L'OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo dell'importo dovuto ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

4. Nel caso l'OP non adempia le condizioni di cui al comma 3 o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, è revocato il relativo riconoscimento.

5. Le convenzioni stipulate dall'OP con gli istituti bancari o postali, per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone una apposita procedura informatica, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.

Art. 10.

Obblighi dei trasformatori

1. Allo scopo di assicurare lo svolgimento dei previsti controlli, è fissato un orario di consegna della materia prima presso il trasformatore dalle 8 alle 19; in caso di effettiva necessità la regione, su richiesta del trasformatore, ha facoltà di autorizzare orari differenti. In ogni caso la materia prima presente nello stabilimento è trasformata senza alcun limite temporale.

2. Al fine di consentire una adeguata verifica della destinazione dei succhi, di cui all'art. 1, comma 1, punto *a)*, il trasformatore comunica alla regione e all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato repressione frodi, contestualmente alla spedizione, via telefax o mediante concordate procedure informatizzate, le seguenti informazioni:

a) nominativo ed indirizzo dell'industria cui è destinato il succo;

b) quantità di succo inviato;

c) ora di partenza del mezzo di trasporto;

d) numero di targa del mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 11.

Dichiarazioni di trasformazione

1. Il trasformatore comunica, con cadenza mensile entro il giorno dieci del mese successivo, al Ministero, alla regione, ed alle organizzazioni di rappresentanza nazionali, le informazioni riportate all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento; è consentito effettuare le comunicazioni al Ministero ed alle regioni anche per il tramite delle citate organizzazioni di rappresentanza.

2. Il trasformatore invia, entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione, per ciascun prodotto, con le modalità di cui al comma 1, le informazioni riferite all'intera campagna, riportate all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento.

3. Nel caso di contratti stipulati da una associazione industriale le comunicazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono riferite ad ogni singolo componente dell'associazione.

Art. 12.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è compilata secondo le modalità previste all'art. 13 del regolamento e presentata dall'OP, secondo i termini di cui all'art. 12 del regolamento stesso, alla regione, ove l'OP medesima ha la propria sede legale, che ne attesta il rispetto dei termini di ricezione. Copia della domanda, a cura della OP, è inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facoltà di definire specifiche modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica.

Art. 13.

Versamento degli aiuti

1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, di cui all'art. 14 del regolamento, la regione invia, entro trenta giorni dalla data di presentazione, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione dei controlli fisici

e delle verifiche, rispettivamente di cui al punto *a)*, secondo trattino e al punto *d)*, del paragrafo 1, dell'art. 19, del regolamento.

2. Qualora la domanda venga presentata dalla OP dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento, non è concesso alcun aiuto per i quantitativi sui quali la regione non abbia eseguito i previsti controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto.

3. L'OP una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, con i quali sono stati stabiliti specifici accordi, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento. La cooperativa associata all'OP versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo la prova all'OP medesima dell'avvenuto versamento. A tal fine l'OP attua le procedure di controllo e sanzioni, previste per il pagamento dell'importo dovuto, di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

4. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati sono effettuati anche attraverso accredito in bilancio.

5. Gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati nonché i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalità contabili si applicano alla cooperativa ed all'OP che autotrasforma.

6. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento.

Art. 14.

Registri di carico e scarico

1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento, contengono le indicazioni riportate nei medesimi articoli, specificando per ogni singola partita il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. In caso di vendita di prodotti finiti, nel registro di cui al citato art. 18, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento riportanti le specifiche indicazioni merceologiche.

2. Le indicazioni riportate giornalmente nel registro del trasformatore riguardano i derivati agrumari, compresi i sottoprodotti, con le relative quantità e destinazioni. La regione verifica, a campione, la congruità giornaliera tra la materia prima entrata ed i relativi sottoprodotti ottenuti dalle singole imprese di trasformazione.

Art. 15.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici, di cui all'art. 19, paragrafo 1, punto *a)*, primo trattino, del regolamento, viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione che effettua i restanti controlli, indicati nel medesimo articolo, secondo le modalità e tempi prescritti.

2. Allo scopo di uniformare l'attività di controllo di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni riportate dall'art. 16 del regolamento e tenuto conto delle disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure, inviato alla regione in quanto autorità competente.

3. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento, il Ministero e la regione hanno facoltà di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

4. La regione trasmette, entro il 30 novembre di ciascun anno, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito al campionamento, alle modalità di estrazione del campione e all'attività di controllo globalmente attuata, nella decorsa campagna, in cui vengono indicati anche il numero dei controlli e le risultanze degli stessi nonché i provvedimenti adottati.

5. La regione effettua verifiche a campione presso la OP e le cooperative socie, al fine di accertare che gli importi pagati dalle industrie e gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente versati ai soci conferenti. Analoghe verifiche sono effettuate, dalla regione medesima, al fine di accertare i reali versamenti, da parte delle OP, nel caso di accredito in bilancio, di cui agli articoli 9, comma 2 e 13, comma 3.

Art. 16.

Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza

1. Gli organismi di rappresentanza nazionali collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione alla normativa comunitaria ed alle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarità per i successivi provvedimenti di competenza.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attività di supporto, di cui al comma 1, degli organismi di rappresentanza nazionali, mettendo a disposizione procedure informatiche, secondo apposite modalità operative.

3. La regione può avvalersi delle funzioni svolte dagli organismi di rappresentanza nazionali.

Art. 17.

Risultanze dei controlli

1. La regione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, punto *b)* del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie, individua le relative sanzioni, di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; per l'applicazione delle citate sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.

2. Nel caso di accertamento da parte della regione di irregolarità, di cui all'art. 20, paragrafo 5, del regolamento, l'OP è esclusa dalla stipula di nuovi contratti pluriennali per tre campagne consecutive nel caso di mancato rispetto, nel corso della stessa campagna, delle consegne dei minimi contrattuali per tre o più contratti pluriennali; analoga sanzione è applicata nel caso di mancata attivazione o di risoluzione, per colpa dell'OP, anche di un solo contratto pluriennale, di cui al paragrafo 7, primo trattino del medesimo articolo.

3. Qualora la regione accerti le irregolarità di cui all'art. 21, paragrafo 2, secondo e terzo trattino del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto per cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non può essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo.

4. Fatte salve eventuali responsabilità penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, di cui all'art. 21, paragrafo 2, primo trattino del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP ed alla esclusione dal regime di aiuto del trasformatore.

5. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento alla OP e di esclusione dal regime di aiuto del trasformatore, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

6. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.

Art. 18.

Comunicazioni

1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua le comunicazioni previste dal predetto articolo al Ministero, in tempo utile per consentirne la regolare trasmissione alla Commissione CE.

Art. 19.

Uniformità delle norme ed ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Le eventuali disposizioni applicative regionali, ai fini del rispetto delle norme di cui al regolamento, sono emanate sentito il Ministero. A tale scopo è istituito un tavolo di consultazione permanente, costituito da rappresentanti del Ministero, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, delle regioni e degli organismi di rappresentanza nazionali, anche per armonizzare l'applicazione del regime di aiuto.

2. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonché gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Limitatamente alla campagna 2001/2002:

a) in deroga alle disposizioni dell'art. 4, commi 6 e 10, la regione accerta la sussistenza delle condizioni minime dei trasformatori entro il 15 ottobre 2001 trasmettendo al Ministero gli elenchi dei trasformatori e delle OP, entro il 20 ottobre 2001;

b) le disposizioni dell'art. 5, comma 6, non si applicano ai trasformatori che abbiano stipulato i relativi contratti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 190

01A10454

DECRETO 27 agosto 2001.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 19 dicembre 2000 e del 17 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate nel dispositivo, come risulta dagli estratti dei verbali delle riunioni stesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà		Responsabile della conservazione in purezza
Girasole	*Tipo*	
Salsa	HS	Südwestdeutsche Saatzucht - D
Colza		
Clarino		KWS Italia (BO)
Clemens		
Patata		
Unica		Nordkartoffel Zuchtgesellschaft - D
Miranda		Saka Ragis Pflanzeenzucht - D

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10351

DECRETO 13 settembre 2001.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante, per le regioni Liguria, Toscana e Campania limitatamente alle province di Benevento ed Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRO-ALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/00 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 21 giugno 1995, n. 149, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Liguria, Toscana e Campania con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche che richiedono l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.G.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Liguria, Toscana e Campania limitatamente alle province di Benevento ed Avellino.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A10352

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 1° agosto 2001.

Direttiva per il cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2001.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Viste le deliberazioni del CNCU n. 16/01 dell'11 aprile 2001 e l'estratto del verbale del CNCU n. 16 del 20 giugno 2001 con le quali lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di lire 300 milioni al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonché di fissare in lire 30 milioni il limite massimo del contributo erogabile;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001,

n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) associazione: associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 2, lettera *b)*, della legge 30 luglio 1998, n. 281;

e) programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, via Molise, 2 - 00187 Roma.

2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro le ore 13 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

b) ambito territoriale interessato;

c) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione, in cui l'associazione richiedente si impegna a provvedere alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né da eventuali altri contributi con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale dell'associazione, in cui sono specificati i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o per i quali è stata presentata la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per i quali dovrà indicarsi, a pena di revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione richiedente, dichiarazione negativa.

5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dalla quale risulti che, alla data della presentazione, l'associazione:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori».

Art. 3.

Requisiti di ricevibilità

1. L'ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilità in relazione alla documentazione prodotta.

2. L'ufficio C3 ha facoltà di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle stesse. L'associazione dovrà ottemperare entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di trenta giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

Art. 4.

Requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 5 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi, fino a 15 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli, fino a 10 punti;

d) rilevanza territoriale del programma, fino a 10 punti;

e) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici, fino a 5 punti;

f) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti, fino a 5 punti;

g) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata, fino a 5 punti.

2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 35.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto è nominata con decreto a firma del direttore generale.

2. La commissione verifica l'idoneità di ciascun programma a realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui all'articolo precedente. La commissione redige processo verbale delle sedute.

3. La commissione decide entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'ufficio C3.

Art. 6.

Criteri di erogazione del contributo

1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% della spesa totale ed il limite massimo di 30 milioni di lire per programma ed è erogato con le seguenti modalità:

40% entro trenta giorni dalla concessione;

60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

3. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

4. È fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle somme già ricevute, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato.

5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'ufficio C3.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili, i costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della camera di commercio, industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere

ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;

e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.

3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate al netto di I.V.A.

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 25

01A10154

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2001.

Agevolazioni ed incentivi fiscali - Esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede, tra l'altro, la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il decreto del 22 luglio 1998, n. 275, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1998;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto decreto che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica formi gli elenchi delle domande-dichiarazione pervenute, e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 316 del 18 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 18 maggio 2000, recante: «Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni fiscali a favore della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, n. 275»;

Viste le domande-dichiarazione trasmesse a questo Ministero per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 3 del citato decreto del 22 luglio 1998, n. 275, delle quali è stata effettuata la valutazione circa l'ammissibilità alle agevolazioni stesse, nelle forme indicate nello stesso decreto n. 275;

Visto il decreto ministeriale n. 213 del 12 marzo 2001, concernente un primo elenco di domande ammesse alla concessione dell'agevolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 670 del 25 giugno 2001, concernente un secondo elenco di domande ammesse alla concessione dell'agevolazione;

Rilevata la necessità di apportare specifiche integrazioni in ordine alle agevolazioni già concesse per alcuni dei soggetti di cui al secondo elenco allegato al predetto decreto ministeriale n. 670 del 25 giugno 2001;

Visto il predetto decreto 18 maggio 2000, n. 316, che indica la disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 2000, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997, per un importo pari a 5 miliardi, e le disponibilità, per l'esercizio 2000, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto ministeriale n. 854 dell'11 dicembre 2000 di ripartizione, per l'anno 2000, delle disponibilità del capitolo 7550 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto n. 905 del 29 dicembre 2000 di impegno delle predette risorse;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le agevolazioni per il soggetto di cui al presente elenco, già ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 670 del 25 giugno 2001, sono così integrate:

n. 14 - impresa Eurand International S.p.a. - codice fiscale 811410158 - città Milano - prot. 566 - data 11 luglio 2000 - comma 2b: Borse - agevolazione L. 24.865.230.

Art. 2.

1. L'integrazione di cui al precedente art. 1 grava sulle disponibilità per l'esercizio 2000, del Fondo agevolazione alla ricerca, sezione altre aree.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto del 22 luglio 1998, il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e l'allegato elenco trasmesso al sistema informativo del Ministro delle finanze, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, 8 agosto 2001

Il dirigente generale: CRISCUOLI

01A10382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2001.

Scioglimento per atto d'autorità di trentasei società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma 1 - parte seconda del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma primo - parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti trentasei società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 - parte prima, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2, della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

società cooperative:

1) La Palma - BUSC n. 5114, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 10 novembre 1971, repertorio n. 2161, omologato al tribunale di Napoli in data 9 dicembre 1971, registro società n. 718/71;

2) Edil Ottavianese - BUSC n. 7035, con sede in Ottaviano, costituita per rogito notaio Salvatore Laurenza in data 12 giugno 1976, repertorio n. 35059, omologato al tribunale di Napoli in data 30 giugno 1976, registro società n. 1170/76;

3) Belvedere - BUSC n. 8446, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 26 settembre 1979, repertorio n. 5657, omologato al tribunale di Napoli in data 10 ottobre 1979, registro società n. 2535/79;

4) S. Antonio costruzioni - BUSC n. 8493, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Olga Di Zenzo in data 30 ottobre 1979, repertorio n. 43161, omologato al tribunale di Napoli in data 20 novembre 1979, registro società n. 2935/79;

5) Tempi nuovi - BUSC n. 8883, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 6 giugno 1980, repertorio n. 12434, omologato al tribunale di Napoli in data 2 luglio 1980, registro società n. 2383/80;

6) Attività fotografiche profess. - BUSC n. 9616, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 30 ottobre 1981, repertorio n. 53026, omologato al tribunale di Napoli in data 24 novembre 1981, registro società n. 4055/81;

7) Mena 82 - BUSC n. 9836, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Rosa Lezza Oliviero in data 2 marzo 1982, repertorio n. 189, omologato al tribunale di Napoli in data 24 marzo 1982, registro società n. 1583/82;

8) La Rinnovatrice - BUSC n. 9696, con sede in Marigliano, costituita per rogito notaio Luigi Coppola in data 11 dicembre 1981, repertorio n. 27348, omologato al tribunale di Napoli in data 30 dicembre 1981, registro società n. 192/82;

9) D'Alterio C.S. - BUSC n. 9888, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 31 marzo 1982, repertorio n. 8016, omologato a tribunale di Napoli in data 20 aprile 1982, registro società n. 1916/82;

10) Spes - BUSC n. 9947, con sede in Ercolano, costituita per rogito notaio Maria Carmela Zaccaria in data 4 maggio 1982, repertorio n. 21319, omologato al tribunale di Napoli in data 18 maggio 1982, registro società n. 2309/82;

11) Santanna - BUSC n. 10018, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 8 giugno 1982, repertorio n. 8270, omologato al tribunale di Napoli in data 30 giugno 1982, registro società n. 2887/82;

12) Sirio - BUSC n. 10043, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 25 giugno 1982, repertorio n. 8349, omologato al tribunale di Napoli in data 14 luglio 1982, registro società n. 3022/82;

13) Fulmine - BUSC n. 10090, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi Mauro in data 21 luglio 1982, repertorio n. 2979, omologato al tribunale di Napoli in data 21 settembre 1982, registro società n. 3479/82;

14) Lavoratori arzanesi - BUSC n. 10099, con sede in Arzano, costituita per rogito notaio Maria Carmela Zaccaria in data 7 luglio 1982, repertorio n. 22035, omologato al tribunale di Napoli in data 22 settembre 1982, registro società n. 3487/82;

15) Teatrale L'Araba felice - BUSC n. 10376, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Benadetto Paladini in data 28 febbraio 1983, repertorio n. 6116, omologato al tribunale di Napoli in data 19 aprile 1983, registro società n. 1878/83;

16) Edil 2000 - BUSC n. 10405, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 20 aprile 1983, repertorio n. 79927, omologato al tribunale di Napoli in data 10 maggio 1983, registro società n. 2146/83;

17) Idrocoop - BUSC n. 10440, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Amalia R. Tucci Pace in data 14 aprile 1983, repertorio n. 23942, omologato al tribunale di Napoli in data 27 aprile 1983, registro società n. 2351/83;

18) Jenis - BUSC n. 10623, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Antonio Carannante in data 19 ottobre 1983, repertorio n. 8080, omologato al tribunale di Napoli in data 6 dicembre 1983, registro società n. 90/84;

19) La Serenissima - BUSC n. 10635, con sede in San Giuseppe Vesuviano - costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 1° dicembre 1983, repertorio n. 9241, omologato al tribunale di Napoli in data 16 dicembre 1983, registro società n. 85/83;

20) A.A.I.A.S. - BUSC n. 10654, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Sabatino Santangelo in data 22 dicembre 1983, repertorio n. 22636, omologato al tribunale di Napoli in data 11 gennaio 1984, registro società n. 278/84;

21) Laboratorio scenotecnica Nisida - BUSC n. 10659, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 3 novembre 1983, repertorio n. 82816, omologato al tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1984, registro società n. 377/84;

22) Unione - BUSC n. 10680, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Pietro Pirolo in data 29 dicembre 1983, repertorio n. 201679, omologato al tribunale di Napoli in data 25 gennaio 1984, registro società n. 650/84;

23) La Campagna - BUSC n. 10723, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 25 gennaio 1984, repertorio n. 9702, omologato al tribunale di Napoli in data 8 febbraio 1984, registro società n. 1035/84;

24) Teatro folklore napoletano - BUSC n. 10835, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giovanni Cesaro in data 21 marzo 1984, repertorio n. 12108, omologato al tribunale di Napoli in data 11 aprile 1984, registro società n. 2181/84;

25) Edil Partenope - BUSC n. 11411, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 17 luglio 1985, repertorio n. 83632, omologato al tribunale di Napoli in data 26 settembre 1985, registro società n. 5805/85;

26) La Rinascita meridionale - BUSC n. 11435, con sede in Acerra, costituita per rogito notaio Carmelo Fisichella in data 14 ottobre 1985, repertorio n. 32530, omologato al tribunale di Napoli in data 30 ottobre 1985, registro società n. 6641/85;

27) Co.Tu.Na. - BUSC n. 11461, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 4 ottobre 1985, repertorio n. 703, omologato al tribunale di Napoli in data 21 novembre 1985, registro società n. 7209/85;

28) Trasporti calcestruzzi due - BUSC n. 11542, con sede in Casalnuovo, costituita per rogito notaio Alessandro Scarnecchia in data 17 dicembre 1985, repertorio n. 10487, omologato al tribunale di Napoli in data 7 gennaio 1986, registro società n. 1403/86;

29) Edil Riviera - BUSC n. 11623, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 13352, omologato al tribunale di Napoli in data 27 febbraio 1986, registro società n. 2084/86;

30) Intraprendere per innovare - BUSC n. 11624, con sede in Piano di Sorrento, costituita per rogito notaio Carlo Iaccarino in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 131113, omologato al tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1986, registro società n. 1357/86;

31) La San Giorgio - BUSC n. 11693, con sede in San Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Francesco Sena in data 21 aprile 1986, repertorio n. 10639, omologato al tribunale di Napoli in data 15 maggio 1986, registro società n. 3371/86;

32) Trasporti calcestruzzi Salerno - BUSC n. 11698, con sede in Casalnuovo, costituita per rogito notaio Alessandro Scarnecchia in data 14 marzo 1986, repertorio n. 11071, omologato al tribunale di Napoli in data 21 maggio 1986, registro società n. 3604/86;

33) Campania verde expo - BUSC n. 11858, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Albano Iris in data 11 novembre 1986, repertorio n. 128975, omologato al tribunale di Napoli in data 18 novembre 1986, registro società n. 6492/86;

34) Progetto Sud - BUSC n. 12135, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Claudio Marini in data 10 dicembre 1986, repertorio n. 66, omologato al tribunale di Napoli in data 1° luglio 1987, registro società n. 4931/87;

35) 2000 Supermarket - BUSC n. 12250, con sede in Marigliano, costituita per rogito notaio Alessandro Scarnecchia in data 9 ottobre 1987, repertorio n. 12972, omologato al tribunale di Napoli in data 8 gennaio 1988, registro società n. 360/88;

36) Paleos - BUSC n. 14245, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Filomena Catanese in data 3 giugno 1998, repertorio n. 6591, omologato al tribunale di Napoli, registro società n. 101252/98.

Napoli, 19 luglio 2001

Il direttore: MORANTE

01A10379

DECRETO 29 agosto 2001.

Sostituzione del presidente della commissione coltivatori diretti mezzadri e coloni, presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento. (Decreto n. 28).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 86/98, con il quale è stata costituita, in seno al comitato I.N.P.S. di Benevento la speciale commissione di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota n. 915 del 18 luglio 2001 della federazione provinciale Coldiretti di Benevento, con la quale viene designato, in rappresentanza della stessa federazione, il sig. Angelo Milo, in sostituzione del sig. De Concilio Antonio, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Angelo Milo, nato a Piedimonte Matese il 27 ottobre 1955, è nominato, in rappresentanza delle organizzazioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Benevento, presidente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in sostituzione del sig. De Concilio Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A10324

DECRETO 4 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Mani per vivere cooperativa sociale», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a r.l. «Mani per vivere cooperativa sociale», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Riccardo Frascolla in data 28 novembre 1996, repertorio n. 135951, registro imprese n. 98859/97, presso C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A10378

DECRETO 4 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Luglio '91», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a r.l. «Luglio '91», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Riccardo Frascolla in data 12 settembre 1991, repertorio n. 107275, registro società n. 11321, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A10377

DECRETO 4 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Morgan», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a r.l. «Morgan», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 28 maggio 1992, repertorio n. 40151, registro società n. 11668, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A10376

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 agosto 2001.

Recepimento della direttiva 2000/19/CE della Commissione del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta.

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive della Comunità europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, di recepimento della direttiva n. 2000/2/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 74/150/CEE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1989, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva n. 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1993, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva n. 89/682/CEE, che modifica la direttiva n. 86/298/CEE;

Vista la direttiva n. 2000/19/CE della Commissione del 13 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 94 del 14 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 86/298/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. I capi da I a VI dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 maggio 1989, come modificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 aprile 1993, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2001 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure;

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1989 come da ultimo modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva n. 74/150/CEE per un tipo di trattore se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1989 come da ultimo modificato dal presente decreto, oppure;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 18 maggio 1989 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

ALLEGATO

I capi da I a IV e VI dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 maggio 1989, come modificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 aprile 1993, sono così modificati:

1) al capo I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 7 dell'OCSE [decisione C(87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1.»;

2) il capo II è sostituito dal seguente:

«*Capo II*

REQUISITI TECNICI

I requisiti tecnici necessari ai fini dell'omologazione di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montato posteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 7 dell'OCSE [decisione C(87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999]. Tali requisiti non si applicano ai capitoli del punto 3 relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all'identificazione.»;

3) i capi III e IV sono soppressi;

4) al capo VI, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e" seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda;».

01A10353

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1994, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.», con sede in Bologna, via Don G. Bedetti n. 26, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 30.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «C.A.A.F. Confesercenti Emilia-Romagna S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10459

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 7 marzo 1994, concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - Società a responsabilità limitata» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - Società a responsabilità limitata», con sede in Genova, via Caffaro n. 3/8, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 23.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - società a responsabilità limitata», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 7 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1994, n. 62, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10460

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.», con sede in Firenze, via Alamanni n. 31, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 4.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «C.A.A.F. C.N.A. Toscana S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1993, n. 196, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27, essendo stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Vincenzo Gunnella redatto il 27 maggio 1997, che ha deliberato lo scioglimento della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Toscana S.r.l.» con nomina del liquidatore Armando Prunecchi. Il predetto liquidatore con nota in data 7 novembre 1998 ha comunicato che il Caf in questione ha cessato la propria attività di assistenza fiscale il 29 gennaio 1997.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10461

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Molise S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.A.A.F. C.N.A. Molise S.r.l.», con sede in Campobasso, via Tiberio n. 104/106, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 15.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei

requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «C.A.A.F. C.N.A. Molise S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1994, n. 38, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27, essendo stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Eliodoro Giordano redatto il 27 settembre 2000, che ha deliberato lo scioglimento della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Molise S.r.l.» con nomina del liquidatore Guido Di Ninno. Il predetto liquidatore con nota in data 28 settembre 2000 ha comunicato che il Caf in questione ha cessato la propria attività di assistenza fiscale il 30 novembre 1999.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10462

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 6 luglio 2001.

Eventi alluvionali 28 settembre-1° ottobre 1998. Ordinanza Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Designazione collaudatori ai sensi del punto 5.4 del disciplinare approvato con ordinanza n. G/550 del 28 gennaio 1999. (Ordinanza n. G/1027).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanze D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998 e n. 2880 del 13 ottobre 1998. Ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853, del 1° ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 con cui il commissario ha approvato il piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Viste l'ordinanza commissariale n. G/608 del 28 aprile 1999, con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto con le note del 10 giugno 1999 e del 13 settembre 1999, e l'ordinanza commissariale n. G/796 dell'11 gennaio 2000, con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 febbraio 2000;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000, con la quale è stata approvata la prima rimodulazione dei suddetti piani di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 luglio 2000;

Considerato che con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999, sono state approvate le disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza DPC n. 2853 del 1° ottobre 1998;

Visto in particolare il punto 5.4 del suddetto disciplinare secondo cui «Salvo che si proceda, ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo sono nominati dall'ente attuatore, su designazione del commissario delegato»;

Preso atto che in base alla vigente normativa in materia di lavori pubblici la soglia di importo delle opere che rende obbligatorio il collaudo formale è superiore a un milione di euro;

Ritenuto pertanto di procedere alla designazione dei collaudatori mediante sorteggio per gli interventi ricompresi nei piani sopra richiamati di ammontare superiore alla suddetta soglia d'importo, ed in particolare per gli interventi n. 436 e n. 711 di cui ente attuatore è il comune di Camaiore e per gli interventi n. 724, e n. 443.1 di cui ente attuatore è l'ufficio del genio civile di Lucca;

Visto il verbale del 29 giugno 2001 relativo alle operazioni di sorteggio effettuate in presenza dell'ing. Paolo De Santi presidente del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Lucca;

Viste le designazioni risultanti dal suddetto verbale agli atti dell'ufficio;

Ordina:

1. Per i seguenti interventi previsti nella prima rimodulazione dei piani di intervento approvata con ordinanza commissariale n. G/886 del 13 giugno 2000, sono designati i collaudatori indicati a fianco di ciascuno:

intervento n. 711: «Ripristino fognatura bianca e opere di regimazione acque di pioggia lungo il fosso dell'Abate». Ente attuatore: comune di Camaiore. Collaudatore: ing. Lazzarini Edoardo;

intervento n. 436: «Rio Gasperini - realizzazione briglie, diversivo risagomatura di tratti a cielo aperto». Ente attuatore: comune di Camaiore. Collaudatore: ing. Fasano Michele;

intervento n. 724: «Ampliamento sezioni di deflusso T. Freddana tra località - All'Ortaneta - e la località - Al Bonturi - con realizzazione di casse di espansione». Ente attuatore: genio civile di Lucca. Collaudatore: ing. D'Arrigo Remo;

intervento n. 443.1: «Sistemazione idraulica del torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla ferrovia». Ente attuatore: genio civile di Lucca. Collaudatore: ing. Vecci Umberto.

2. Le designazioni di cui sopra sono comunicate agli enti attuatori i quali provvederanno ad inserire nella convenzione di incarico, fra gli obblighi del collaudatore anche quelli indicati nel disciplinare di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.

3. Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 6 luglio 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A10313

ORDINANZA 13 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Risanamento ambientale della laguna di Orbetello. Progetto di raccordo - primo stralcio esecutivo nonché lotto n. 1 funzionale di collettori fognari del comprensorio sud di Ansedonia - lotto n. 2 prolungamento della condotta di scarico a mare di Ansedonia. Impresa A.T.I. con capogruppo Fisia Italimpianti S.p.a. - attivazione provvisoria della condotta di scarico a mare per l'anno 2001. (Ordinanza n. F/1028).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza n. 19 del 31 dicembre 1994, della precedente gestione commissariale ed il relativo contratto di appalto con cui i lavori per il completamento del grande collettore di cui al così detto progetto di raccordo sono stati affidati alla società A.T.I. con capogruppo Fisia Italimpianti S.p.a. di Genova;

Preso atto del rapporto in data 1° giugno 2000, agli atti dell'ufficio, avente da oggetto la fuoriuscita di acque ad elevato carico microfitico dalla conterminazione di Gorghiti, in cui il dott. Lenzi, biologo incaricato dal commissario, ha evidenziato la necessità di ridurre quanto più possibile il flusso delle sopraccitate acque dalla conterminazione di Gorghiti verso la laguna;

Vista la relazione tecnica che, redatta dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini, in qualità di responsabile dell'area di progetto per

il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, similmente alla scorsa stagione estiva, nella conterminazione di Gorghiti si sta sviluppando una notevole massa di alghe che distaccandosi, rimane in sospensione e fuoriesce nel canale di Ansedonia, interessando a seconda delle maree la spiaggia della Feniglia;

Preso atto che il trasporto in mare di parte del materiale vegetale della conterminazione di Gorghiti potrebbe causare danni economici e di immagine alle strutture turistiche presenti nella zona;

Evidenziato che nei giorni scorsi è stato attivato lo scarico diretto delle acque della società Ittima nel canale di Ansedonia, riducendo così del 50% gli apporti nella conterminazione ma che è comunque necessario ridurre ulteriormente la portata di acqua che confluisce in conterminazione convogliando una parte della portata di scarico della itticoltura Il Vigneto all'interno della stazione di sollevamento SL14 e successivamente in mare attraverso la condotta sottomarina;

Richiamata l'ordinanza n. 65 del 19 settembre 1995, con cui la precedente gestione commissariale, affidava il collaudo tecnico amministrativo delle opere in oggetto alla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri Gian Mauro Majoli di Arezzo, Bruno Giannone di Grosseto, Selleri Fabio di Firenze e l'ordinanza commissariale n. F/819 del 21 febbraio 2000, con cui si affidava allo stesso gruppo di professionisti il collaudo tecnico e funzionale delle opere elettriche e meccaniche eseguite a corredo dei collettori fognari realizzati nell'ambito dei lavori in oggetto;

Considerato che i lavori di costruzione della condotta denominata Rete sud che consentirebbe di diminuire la portata in conterminazione sono stati ultimati in data 26 aprile 2001 e che sono attualmente in fase di collaudo;

Vista l'indifferibilità e l'urgenza di attivare, anche se in modo provvisorio, la tubazione nel tratto Neghelli - sbocco in mare e la gestione delle stazioni di sollevamento S3 - SL14 - SL15 e SLM, interrompendo le operazioni di collaudo, secondo quanto indicato nella predetta relazione tecnica;

Preso atto delle rotture verificatesi nell'anno 2000 in fase di collaudo le cui cause sono in corso di individuazione e che ad oggi non è consentito di conoscere il comportamento delle tubazioni durante l'esercizio;

Vista la nota prot. n. 1022 del 26 giugno 2001 con cui la società Fisia Italimpianti, garantisce l'esecuzione delle riparazioni necessarie e l'esecuzione di alcuni interventi migliorativi già concordati con la direzione dei lavori, come comunicato dall'ing. Liciano Lotti in qualità di direttore dei lavori;

Ritenuto pertanto di attivare in via provvisoria la condotta mare rinviando le prove di collaudo a settembre ovvero alla fine del periodo di emergenza;

Visto il preventivo presentato in data 15 giugno 2001, dalla S.I.C.I.E.T., in qualità di sub-appaltatore dei lavori elettromeccanici e gestore delle cabine di trasformazione all'interno delle stazioni di sollevamento;

Ritenuto pertanto di affidare, nelle more della formalizzazione del collaudo, alla S.I.C.I.E.T. di Albinia la gestione provvisoria dell'impianto, l'attivazione temporanea della condotta e la verifica lungo il tratto di condotta, intervenendo in caso di necessità, il tutto come già indicato nella citata relazione tecnica;

Visto il quadro economico quale risulta dalla relazione tecnica allegata per un importo complessivo stimato in L. 35.000.000 (€ 18.075,99) compresa IVA al 10% per gli interventi di attivazione e gestione della condotta per il periodo di emergenza, dal 15 luglio al 15 settembre;

Dato atto che la liquidazione delle somme a favore della S.I.C.I.E.T. avverrà al termine del periodo di emergenza e a seguito del riscontro sulle prestazioni effettivamente eseguite e che per eventuali oneri per interventi urgenti di riparazione o scavi e messa in sicurezza si provvederà al pagamento a consuntivo, con un successivo atto e dopo aver stabilito le competenze rispetto al lavoro eseguito;

Ritenuto di procedere, dopo un prima fase di verifica del funzionamento, all'attivazione della stazione di sollevamento S3B, proveniente dal depuratore di Neghelli con gli scarichi dei depuratori di Neghelli e Terrarossa al fine di mitigare l'azione aggressiva delle acque salate provenienti dalle itticolture sulle parti elettromeccaniche delle stazioni di sollevamento, il tutto come specificato nell'allegata relazione tecnica;

Preso atto che l'impresa esecutrice, Fisia Italimpianti S.p.a., non può essere responsabile per gli eventuali danni derivanti dall'uso dell'opera e per quelli causati alle parti elettromeccaniche dall'immissione di acqua con elevato grado di salinità, mentre rimangono a carico dell'impresa i difetti di costruzione che dovessero riscontrarsi durante il funzionamento;

Preso altresì atto che, allo scopo di ridurre i consumi di attivazione e soprattutto le variazioni di pressione che possono comportare problemi alla condotta, è necessario effettuare alcuni interventi alle stazioni di sollevamento SL14, SL15 e SLM come di seguito specificato:

SL14: sonda piezoresistiva e n. 3 differenziali tarabili;

SL15: sonda piezoresistiva, 1 inverter da 200 kw, n. 3 differenziali tarabili;

SLM: sonda piezoresistiva, 1 inverter da 160 kw, n. 5 differenziali tarabili;

Visto il preventivo per la fornitura e posa in opera di inverter e telecontrollo per le stazioni SL14-*bis*, SL15, SLM, presentato in data 26 giugno 2001, dalla S.I.C.I.E.T. con l'indicazione dei prezzi unitari;

Considerato che sulle predette stazioni di sollevamento saranno effettuati alcuni interventi previsti per

un importo complessivo di L. 117.350.000 (€ 60.606,21) oltre IVA al 10%, il tutto come meglio specificato nella relazione tecnica allegata;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di attivare in via provvisoria la condotta a mare nel tratto Neghelli - sbocco in mare interrompendo le operazioni di collaudo, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, redatta dall'ufficio del commissario e allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A*, quale parte integrante e sostanziale;

2. Di affidare alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia per il periodo 15 luglio - 15 settembre 2001, l'avviamento e la gestione provvisoria e temporanea delle stazioni di sollevamento S3 - SL14 - SL15 - SLM e delle cabine di trasformazione SL15 - SLM, secondo i prezzi risultanti dal preventivo agli atti dell'ufficio;

3. Di rinviare le rimanenti prove di collaudo a settembre ovvero alla fine del periodo di emergenza;

4. Di approvare il quadro economico relativo all'avviamento, gestione e manutenzione per un importo di L. 35.000.000 (€ 18.075,99) compresa IVA al 10% il tutto come meglio riportato nella allegata relazione tecnica;

5. Di affidare alla medesima S.I.C.I.E.T. S.r.l. la fornitura e posa in opera di inverter e degli adeguamenti alle opere elettriche il tutto come meglio specificato nella allegata relazione tecnica, in base ai prezzi unitari indicati nel preventivo presentato dalla società stessa;

6. Di approvare il quadro economico relativo agli interventi di adeguamento delle stazioni SL14, SL15 e SLM per un importo di L. 129.085.000 (€ 66.666,84) compresa IVA al 10% quale risulta dalla allegata relazione tecnica;

7. Di imputare la spesa complessiva di L. 164.085.000 (€ 84.742,83) compresa IVA al 10% ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999 e n. 3097/2000;

8. Di trasmettere la presente ordinanza alla Fisia Italimpianti, all'ing. Liciano Lotti, alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10314

ORDINANZA 13 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività relative alla disinfestazione dei culicidi delle zone prospicienti la laguna. (Ordinanza n. F/1029).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/689 del 5 luglio 1999, con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo al protocollo di intesa tra la azienda unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto, i comuni della fascia costiera della provincia di Grosseto e l'ente parco per la realizzazione del progetto per il controllo integrato dei culicidi molesti lungo la fascia costiera della provincia di Grosseto per il triennio 2000/2002;

Considerato che ai sensi della predetta ordinanza è stata autorizzata la erogazione a favore della azienda sanitaria locale n. 9 di Grosseto della somma corrispondente agli oneri finanziari aggiuntivi che la stessa dovrà sostenere per fronteggiare l'insorgenza di culicidi in conseguenza delle attività di competenza della gestione commissariale e in particolare per l'attivazione delle idrovore in laguna e che tali oneri sono stati quantificati in lire 30 milioni per l'anno 1999 e lire 40 milioni per il 2000;

Vista la nota prot. n. 9521 del 21 marzo 2001 con cui la U.S.L. n. 9 di Grosseto chiede di venire a conoscenza degli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per contenere il rischio da proliferazioni massive di culicidi lungo il canale della Sitoco, nonché le risorse

economiche che il commissario intende mettere a disposizione per far fronte alle bonifiche igienico-sanitarie da attuare in caso di disinfestazioni;

Evidenziato che con nota prot. n. 762 del 15 maggio 2001, il vice commissario delegato segnala la disponibilità a concorrere alle maggiori spese sostenute dalla A.S.L. n. 9 per le bonifiche igienico-sanitarie di infestazioni da culicidi con gli stessi impegni economici e le stesse modalità degli anni scorsi;

Considerato che con ordinanza commissariale n. F/1015 dell'8 giugno 2001, è stata attivata la circolazione forzata unidirezionale dalle stazioni idrovore di Nassa e Fibbia e che conseguentemente si ha un innalzamento del livello della laguna con interessamento di ulteriori aree;

Preso atto che queste nuove aree interessate dalle acque costituiscono ambiente ottimale per il proliferare di culicidi e che quindi è necessario un intervento delle operazioni di disinfestazione;

Preso atto che tale situazione ha comportato la necessità di attivare interventi straordinari di disinfestazione a carico dell'azienda sanitaria locale n. 9 di Grosseto;

Vista la nota prot. n. 020779 del 26 giugno 2001, con cui la U.S.L. n. 9 di Grosseto, dipartimento di prevenzione U.O. zoologia ambientale, ha trasmesso all'ufficio del commissario il preventivo di spesa della ditta Rentokil vincitrice dell'appalto del «Servizio triennale (2000/2002) di disinfestazione per il controllo dei culicidi per i comuni di Grosseto, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Follonica e Parco naturale della Maremma»;

Visto il preventivo del 20 giugno 2001, presentato dalla Rentokil S.p.a. per il servizio di disinfestazione relativo al controllo dei culicidi - anno 2001 - richiesta di preventivo di spesa per il potenziamento del servizio presso la laguna di Orbetello per un importo complessivo di L. 30.000.000 (€ 15.493,70) compresa IVA;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di corrispondere alla azienda sanitaria locale n. 9 di Grosseto l'importo complessivo di L. 30.000.000 (€ 15.493,70) compresa IVA, per gli oneri finanziari aggiuntivi che la stessa dovrà sostenere per fronteggiare l'insorgenza di culicidi in conseguenza delle attività di competenza della gestione commissariale e in particolare per l'attivazione delle idrovore in laguna.

2. Di incaricare la prefettura di Grosseto di corrispondere alla U.S.L. n. 9 di Grosseto l'importo di cui al precedente punto 1) su presentazione della relativa fattura adeguatamente vistata dall'ufficio del commissario.

3. Di imputare l'importo complessivo di L. 30.000.000 (€ 15.493,70) compresa IVA ai fondi finanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 3097/00;

4. Di trasmettere la presente ordinanza alla U.S.L. n. 9 di Grosseto - Dipartimento di prevenzione U.F. zoologia ambientale, alla prefettura di Grosseto e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10315

ORDINANZA 13 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi urgenti per lavori relativi alla fornitura di energia elettrica, per attivazione dell'impianto di stoccaggio alghe in località Patanella. (Ordinanza n. F/1030).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 dell'8 maggio 2000, con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999, è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Considerato che, in considerazione dell'esaurimento della capienza delle vasche precedentemente utilizzate per lo stoccaggio delle alghe, è emersa la necessità di disporre in tempi brevi delle nuove serre di stoccaggio e di tutte le opere complementari e di corredo al fine di poter proseguire le operazioni di raccolta delle biomasse algali;

Considerato che l'ing. Martino in qualità di direttore dei lavori e di realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio delle biomasse algali in località Patanella, ha ritenuto di attivare sia la movimentazione delle coperture e dei vari padiglioni che costituiscono la serra, sia il pompaggio del percolato prodotto dalle alghe;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/880 del 31 maggio 2001, con cui è stata autorizzata l'utilizzazione della stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna in deroga al decreto legislativo n. 22/1997;

Vista la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino e avente ad oggetto «Interventi urgenti per lavori relativi alla fornitura di energia elettrica per l'attivazione di un impianto di stoccaggio delle alghe in località Patanella» che composta da una relazione tecnica e da un computo metrico estimativo è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre che la ditta Minocci Giuliano di Grosseto si è resa immediatamente disponibile ed ha eseguito con sollecitudine i lavori necessari per poter dotare l'impianto di stoccaggio delle alghe dell'energia elettrica necessaria al suo funzionamento rendendolo operativo in tempo utile;

Visto il quadro economico per un importo complessivo di L. 22.500.000 (€ 11.620,28) di cui L. 18.000.000 (€ 9.296,22) per lavori e forniture in opera e L. 4.500.000 (€ 2.324,05) per somme a disposizione;

Considerato che i lavori sono stati svolti con continuità nel rispetto degli ordini impartiti dalla direzione dei lavori e che la quantificazione dei lavori corrisponde alle scritturazioni contabili;

Preso atto che il commissario non ha liquidato acconti alla ditta Minocci Giuliano;

Evidenziato che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 18.000.000 (€ 9.296,22) oltre IVA al 20%;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 26 giugno 2001 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Minocci Giuliano per l'importo complessivo di L. 18.000.000 (€ 9.296,22) oltre IVA al 20%;

Visto il parere favorevole in linea tecnica redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta a consuntivo dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto «Interventi urgenti per lavori relativi alla fornitura di energia elettrica per l'attivazione di un impianto di stoccaggio delle alghe in località Patanella» che composta da una relazione tecnica e da un computo metrico estimativo è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 22.500.000 (€ 11.620,28) di cui L. 18.000.000 (€ 9.296,22) per lavori e forniture in opera e L. 4.500.000 (€ 2.324,05) per somme a disposizione.

3. Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 3097/00.

4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino e conservato agli atti dell'ufficio relativo alla fornitura di energia elettrica per attivazione dell'impianto di stoccaggio alghe in località Patanella.

5. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta Minocci Giuliano l'importo a saldo pari a L. 18.000.000 (€ 9.296,22) oltre IVA al 20%.

6. Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

7. Di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Minocci Giuliano, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10316

ORDINANZA 13 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori urgenti per la fornitura di energia elettrica per l'attivazione dei mixer acceleratori di flusso e dell'impianto di ossigeno del canale di Neghelli. (Ordinanza n. F/1031).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 dell'8 maggio 2000, con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/706 del 2 agosto 1999, è stata approvata la perizia avente ad oggetto l'installazione di due pompe per la movimentazione delle acque e che con ordinanza n. F/862 del 15 maggio 2000, è stata approvata la perizia per «l'ossigenazione del tratto finale dell'area conterminata di Orbetello Scalo».

Considerato che, per motivi di necessità ed urgenza e previa richiesta di fornitura di energia elettrica all'agenzia ENEL di Orbetello, è stato necessario eseguire con immediatezza i lavori necessari per attivare gli acceleratori di flusso e l'impianto di ossigenazione operante nel periodo estivo nel canale navigabile;

Vista la perizia redatta a consuntivo dall'ing. Francesco Martino che avendo ad oggetto «Interventi urgenti per lavori relativi alla fornitura di energia elettrica per attivazione di pompe per la movimentazione delle acque e per attivazione dell'impianto di ossigenazione» e composta da una relazione tecnica e da un computo metrico estimativo è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la ditta Minocci Giuliano si è resa immediatamente disponibile ed ha eseguito con sollecitudine i lavori necessari ad attivare entrambi gli acceleratori di flusso che sono divenuti operativi in tempo utile;

Visto il quadro economico per un importo complessivo di L. 55.000.000 (€ 28.405,12) di cui L. 44.000.000 (€ 22.724,10) per lavori e forniture in opera e L. 11.000.000 (€ 5.681,02) per somme a disposizione;

Considerato che i lavori sono stati svolti con continuità nel rispetto degli ordini impartiti dalla direzione dei lavori e che la quantificazione dei lavori corrisponde alle scritturazioni contabili;

Preso atto che il commissario non ha liquidato acconti alla ditta Minocci Giuliano;

Evidenziato che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 44.000.000 (€ 22.724,10) oltre IVA al 20%;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 26 giugno 2001 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Minocci Giuliano per l'importo complessivo di L. 44.000.000 (€ 22.724,10) oltre IVA al 20%;

Visto il parere favorevole in linea tecnica redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta a consuntivo dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto «Interventi urgenti per lavori relativi alla fornitura di energia elettrica per attivazione di pompe per la movimentazione delle acque e per attivazione dell'impianto di ossigenazione» e composta da una relazione tecnica e da un

computa metrico estimativo è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 55.000.000 (€ 28.405,12) di cui L. 44.000.000 (€ 22.724,10) per lavori e forniture in opera e L. 11.000.000 (€ 5.681,02) per somme a disposizione.

3. Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 2 ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 3097/00.

4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino e conservato agli atti dell'ufficio relativo alla fornitura di energia elettrica per attivazione dell'impianto di stoccaggio alghe in località Patanella.

5. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta Minocci Giuliano l'importo a saldo pari a L. 44.000.000 (€ 22.724,10) oltre IVA al 20%.

6. Di prendere atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

7. Di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Minocci Giuliano, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10317

ORDINANZA 13 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito «via del Sole». Affidamento lavori. (Ordinanza n. F/1032).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della porotezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000, con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Visto che i liquami provenienti dal comune di Monte Argentario confluiscono all'impianto di depurazione di Terrarossa, impianto tecnicamente predisposto per ricevere reflui provenienti da fognatura separata in quanto estremamente sensibile alle variazioni quantitative e qualitative dei liquami da trattare;

Verificato che la rete fognaria di Monte Argentario è attualmente di tipo misto, e che tale situazione costituisce criticità per il depuratore di Terrarossa, e pertanto è necessario separare le acque bianche dalla acque scure;

Preso atto, conseguentemente, che l'aggiornamento del piano strutturale per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello prevede tra gli interventi prioritari per il completamento del sistema della depurazione la separazione delle fognature nel territorio di Monte Argentario e che per tali interventi sono stati stanziati i fondi dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2001;

Considerato che con nota n. 860 del 31 maggio 2001, nelle more della formale presa d'atto dell'aggiornamento del piano strutturale, si comunicava al Ministero dell'ambiente l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di separazione delle fognature dell'abitato di Porto S. Stefano produrrà un notevole beneficio per il funzionamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa e di conseguenza un notevole vantaggio economico del comune di Monte Argentario per la gestione del sistema di fognatura e depurazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/994 del 24 aprile 2001, con cui è stata approvata la perizia per i «lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito «via del Sole» ed è stata autorizzata l'espletamento della procedura di trattativa privata preceduta da gara informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi;

Dato atto che con la predetta ordinanza commissariale è stato anche approvato l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal commissario con avviso pubblico;

Visto il verbale di aggiudicazione del 22 maggio 2001, agli atti dell'ufficio, da cui risulta che le imprese hanno offerto il seguente ribasso:

coop. G. Toniolo S.r.l. ribasso del 5,60%;

ditta Laurenti Marino ribasso del 7,99%;

A.T.I. Pozzi Stefano S.r.l. e Italfluid S.r.l., ribasso del 13,39%;

Considerato che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla A.T.I. costituita da Pozzi Stefano S.r.l. e Italfluid S.r.l., poiché, avendo offerto un ribasso del 13,39% sui lavori, ha presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione;

Considerato inoltre che ai sensi dell'ordinanza n. F/994 del 24 aprile 2001, l'ufficio del commissario ha provveduto alla qualificazione della sola impresa aggiudicataria esclusivamente in base ai requisiti tecnico-organizzativi indicati all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000;

Visto il parere tecnico redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall' ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello da cui emerge che, a seguito dell'esame della documentazione inviata dalle imprese il 15 giugno 2001, la Pozzi Stefano S.r.l. e Italfluid S.r.l. costituite in A.T.I. rispettano i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti e che quindi possono ritenersi idonee a realizzare le opere previste;

Visto il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 13,39% per un importo complessivo di L. 2.337.838.198 (€ 1.207.392,66) di cui L. 1.867.859.794 (€ 964.669,07) per lavori e L. 469.978.404 (€ 242.723,58) per somme a disposizione dell'amministrazione, il tutto come di seguito specificato:

A) Lavori:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,39%	L.	1.835.585.145
Oneri per la sicurezza	»	32.274.649
Importo contrattuale dei lavori	»	1.867.859.794

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

I.V.A. sui lavori al 10%	»	186.785.979
Servitù	»	1.000.000
Spese tecniche complessive	»	172.131.460
I.V.A. per spese tecniche al 20%	»	34.426.292
Pubblicazione della gara	»	5.000.000
Analisi e collaudi	»	10.000.000
Imprevisti e arrotondamenti	»	62.796.475
Totale somme a disposizione	L.	472.140.206
TOTALE PERIZIA	L.	2.340.000.000

Ritenuto pertanto di affidare alla A.T.I. costituita da Pozzi Stefano S.r.l. e Italfluid S.r.l., l'esecuzione dei «lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito «via del Sole» per un importo complessivo di L. 2.054.645.773 compresa I.V.A. al 10%, prevedendo che, ove i lavori non siano conclusi alla scadenza della gestione commissariale, il comune di Monte Argentario subentrerà nel rapporto contrattuale;

Visto che tale progetto interessa e coniuga esigenze connesse sia alla gestione della depurazione nell'areale della laguna di Orbetello sia all'amministrazione comunale di Monte Argentario che, pertanto, con delibera G.M. n. 108 del 10 aprile 2001, ha assunto formale impegno finanziario per un importo complessivo pari a L. 1.000.000.000 (€ 516.456,89) a valere sul capitolo 3002 del bilancio 2001;

Visto lo schema di contratto tra il vice commissario delegato e la A.T.I. costituita dalle imprese Pozzi Stefano e Italfluid S.r.l, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione della giunta municipale n. 212 del 5 luglio 2001 con cui il comune di Monte Argentario prende atto dell'allegato schema di contratto relativo ai «lavori di realizzazione della nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito via del Sole»;

Ritenuto di confermare all'ing. Martino l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché l'incarico di direzione e contabilità dei lavori già attribuito con ordinanza commissariale n. F/994 del 24 aprile 2001;

Visto il parere di congruità dei prezzi contenuto all'interno del parere tecnico relativo alla qualificazione delle imprese, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare alla A.T.I. costituita dalle imprese Pozzi Stefano e Italfluid S.r.l., l'esecuzione dei «lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito via del Sole» per un importo complessivo di L. 1.867.859.794 (€ 964.669,07) oltre IVA al 10%;

2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 13,39% per L. 2.337.838.198 (€ 1.207.392,66) di cui L. 1.867.859.794 (€ 964.669,07)

per lavori e L. 469.978.404 (€ 242.723,58) per somme a disposizione dell'amministrazione il tutto come di seguito specificato:

A) Lavori:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,39%	L.	1.835.585.145
Oneri per la sicurezza	»	32.274.649
Importo contrattuale dei lavori	»	1.867.859.794

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

I.V.A. sui lavori al 10%	»	186.785.979
Servitù	»	1.000.000
Spese tecniche complessive	»	172.131.460
I.V.A. per spese tecniche al 20%	»	34.426.292
Pubblicazione della gara	»	5.000.000
Analisi e collaudi	»	10.000.000
Imprevisti e arrotondamenti	»	62.796.475
Totale somme a disposizione	L.	472.140.206
TOTALE PERIZIA	L.	2.340.000.000

3. Di prendere atto che il comune di Monte Argentario compartecipera alla realizzazione dei lavori in oggetto con un finanziamento di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,89) secondo quanto stabilito dalla delibera G.M. n. 108 del 10 aprile 2001, e subentrerà nel rapporto contrattuale con l'A.T.I. ove il medesimo non sia concluso alla scadenza della gestione commissariale.

4. Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 297599 e n. 3097/00.

5. Di approvare il contratto tra il vice commissario delegato e la A.T.I. costituita dalle imprese Pozzi Stefano S.r.l. e Italfluid S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale.

6. Di confermare all'ing. Martino l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché l'incarico di direzione e contabilità dei lavori.

7. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Francesco Martino, al comune di Monte Argentario, alla Pozzi Stefano S.r.l. in qualità di impresa capogruppo della A.T.I. costituita con la Italfluid S.r.l e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10318

ORDINANZA 27 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta manuale delle biomasse algali prospicienti la banchina sulla laguna di Ponente. Interventi relativi alla laguna di Ponente 2001. Perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. F/1033).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 dell'8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Richiamata la nota del 23 aprile 2001 del comune di Orbetello avente ad oggetto la situazione nella laguna di Orbetello;

Visto il rapporto del 23 aprile 2001 agli atti dell'ufficio, in cui il dott. Lenzi, in collaborazione con l'attuale gestione commissariale, evidenzia un nuovo cambiamento dell'assetto vegetazionale che, attraverso l'eutrofizzazione imputabile ai nutrienti, produce un forte sviluppo macroalgale;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1021 del 25 giugno 2001 con cui è stata approvata la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto raccolta manuale delle biomasse algali prospicienti la banchina sulla laguna di Ponente e ne è stata affidata l'esecuzione alla coop. Ser.Tur. S.c a r.l.;

Considerato che la perizia predetta prevedeva un impegno complessivo dell'amministrazione di L. 98.000.000 (€ 50.612,77) di cui L. 83.296.000 (€ 43.018,79) per lavori e L. 14.704.000 (€ 7.593,98) per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che a seguito di sopralluogo sulla zona interessata dall'intervento il D.L. ha potuto stabilire che l'operazione di pulizia e asporto delle alghe spiaggiate lungo la banchina delle mura di Ponente non può essere realizzata con mezzi anfibi a causa del basso livello dell'acqua e del fondale melmoso;

Evidenziato che le operazioni di raccolta saranno effettuate utilizzando personale che raccoglierà le alghe presenti in basso fondale sia da terra che da piattaforme in acqua, accumulandole su zattere prese a noleggio e trasportandole alla zona di scarico in loc. Macelli per il definitivo stoccaggio a Patanella;

Visto che in fase di esecuzione dei lavori è stato necessario provvedere all'utilizzo di un mezzo di traino per lo spostamento delle zattere cariche, il cui impiego non era stato previsto nella perizia citata;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/884 del 13 giugno 2000 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra il commissario delegato e la Orbetello pesca lagunare per la manutenzione programmata delle opere elettromeccaniche, civili e dei mezzi al servizio della gestione ambientale della laguna di Orbetello;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini da cui emerge che è possibile utilizzare il rimorchiatore di proprietà commissariale, attualmente gestito dalla Orbetello Pesca Lagunare ai sensi della predetta convenzione, oppure di un altro mezzo di traino utilizzando le somme a disposizione della perizia;

Vista la perizia per la «Raccolta manuale delle biomasse prospicienti la banchina della laguna di Ponente - Interventi relativi alla laguna di Ponente. Perizia suppletiva e di variante avente ad oggetto» che, composta solo da un quadro economico di variante, è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale;

Visto il nuovo quadro economico di variante per un importo di L. 120.000.000 (€ 61.974,8) di cui L. 83.296.000 (€ 43.018,79) per lavori e L. 36.704.000 (€ 18.956,03) per somme a disposizione il tutto come specificato nel seguente quadro economico di raffronto:

	Perizia	Perizia suppletiva	Differenza
Totale importo dei lavori a base d'asta	83.296.000	83.296.000	0
I.V.A. sui lavori al 10%	8.329.600	8.329.600	0
Spese tecniche	5.000.000	5.000.000	0
I.V.A. per spese tecniche al 20%	1.000.000	1.000.000	0
Imprevisti e arrotondamenti	374.000	374.000	0
Gestione natante	0	22.000.000	+ 22.000.000
Totale somme a disposizione	14.704.000	36.704.000	
TOTALE PERIZIA . . .	98.000.000	120.000.000	22.000.000

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Raccolta manuale delle biomasse algali prospicienti la banchinatura sulla laguna di Ponente - Interventi relativi alla laguna di Ponente. Perizia suppletiva e di variante», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare il nuovo quadro economico per l'importo complessivo del servizio di L. 120.000.000 (€ 61.974,8) di cui L. 83.296.000 (€ 43.018,79) per lavori e L. 36.704.000 (€ 18.956,03) per somme a disposizione il tutto come specificato nel seguente quadro economico di raffronto:

	Perizia	Perizia suppletiva	Differenza
Totale importo dei lavori a base d'asta	83.296.000	83.296.000	0
I.V.A. sui lavori al 10%	8.329.600	8.329.600	0
Spese tecniche	5.000.000	5.000.000	0
I.V.A. per spese tecniche al 20%	1.000.000	1.000.000	0
Imprevisti e arrotondamenti	374.000	374.000	0
Gestione natante	0	22.000.000	+ 22.000.000
Totale somme a disposizione	14.704.000	36.704.000	
Totale perizia . . .	98.000.000	120.000.000	22.000.000

3. Di imputare i maggiori oneri pari a L. 22.000.000 (€ 11.362,05) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/2000.

4. Di trasmettere la presente ordinanza alla coop. Ser. Tur, all'ing. Martino, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10319

ORDINANZA 27 luglio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori per la realizzazione del trattamento terziario per il riuso dell'acqua dell'impianto di depurazione di Terrarossa nel comune di Monte Argentario - Approvazione atti di collaudo e attivazione provvisoria finalizzata alla predisposizione del manuale di gestione. (Ordinanza n. F/1034).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza del commissario Corsi n. 222 in data 11 luglio 1997 con la quale è stato approvato il progetto relativo al trattamento terziario per il riuso delle acque dell'impianto di depurazione di Terrarossa;

Vista l'ordinanza n. 231 del 2 luglio 1997 con la quale il commissario Corsi affidava i suddetti lavori alla A.T.I. costituita dalla Eureco S.p.a. e dalla Sider Almagià S.p.a. con capogruppo Eureco S.p.a.;

Vista l'ordinanza commissariale n. 285/CDL del 24 dicembre 1997, con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante;

Richiamata l'ordinanza F/750 del 6 ottobre 1999, con cui questa gestione commissariale ha approvato la «Perizia suppletiva e di variante avente per oggetto il "trattamento terziario" per il riuso delle acque del depuratore di Terrarossa»;

Considerato che in data 19 febbraio 1999 sono stati ultimati i lavori previsti in progetto per un importo lordo di L. 1.613.343.765;

Richiamata l'ordinanza CDL n. 135 del 20 maggio 1996 con cui la precedente gestione commissariale ha affidato l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto alla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri Cesare Billi, Antonio Ludovico e Gianfranco Savelli;

Visto il certificato di collaudo dei lavori in oggetto redatto in data 6 settembre 2000 dalla commissione di collaudo composta dai dottori ingegneri Billi, Ludovico, Savelli;

Considerato che dal predetto certificato di collaudo sono state indicate alcune prescrizioni alla A.T.I. appaltatrice in conformità a quanto previsto all'art. 105 del regolamento di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Vista la relazione tecnica redatta dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini, in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello da cui emerge che, a seguito delle prescrizioni indicate dai collaudatori sono stati eseguiti accertamenti e verifiche sull'impianto in oggetto;

Evidenziato che la A.T.I. appaltatrice ha risposto in maniera adeguata alle prescrizioni relative ai punti 1, 3, 4, 5 e 7, mentre per quanto riguarda la prescrizione 6, come evidenziato anche nella relazione dell'ingegnere capo, i lavori di miglioramento suggeriti saranno eventualmente eseguiti successivamente durante la gestione dell'impianto;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 19 febbraio 1999 e quindi in tempo utile come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L.;

Considerato inoltre che con lo stato finale redatto il 21 dicembre 1999 dal direttore dei lavori, agli atti dell'ufficio, è stata liquidata all'impresa la somma di L. 1.478.538.457 e che pertanto rimane un credito a favore dell'impresa di L. 11.370.103 (€ 5.872,16);

Richiamata l'ordinanza CDL n. 234 del 2 luglio 1997 con cui il commissario Hubert Corsi ha attribuito all'ing. Luca Carretti le funzioni di ingegnere capo per la realizzazione dei lavori in oggetto;

Evidenziato altresì che la sistemazione della pavimentazione è avvenuta in maniera non adeguata e che pertanto l'ing. Luca Carretti, in qualità di ingegnere capo propone di applicare una detrazione ai lavori per un importo di L. 5.500.000 (€ 2.840,51) e che quindi risulta un credito netto dell'impresa pari a L. 5.870.103 (€ 3.031,65);

Considerato che dagli atti di collaudo non risulta possibile individuare le economie derivanti dalla gestione delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla A.T.I. costituita dalla Eureco S.p.a. e Sider Almagià S.p.a. per l'importo complessivo di L. 5.870.103 (€ 3.031,65) oltre I.V.A. al 10%;

Considerato che dal certificato di collaudo risulta che tutte le imprese costituite in A.T.I. possono considerarsi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visto che non risultano notificate cessioni di credito né hanno rilasciato procure a favore di terzi e che per l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate occupazioni di immobili né sono stati recati danni a terzi e che pertanto il direttore dei lavori ha ritenuto di non procedere alla pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione del certificato di collaudo;

Visto che l'ingegnere capo, come emerge dal certificato di collaudo, ha accertato il buon funzionamento delle pompe e che pertanto le somme riguardanti la cauzione definitiva possono essere svincolate;

Evidenziato che il pagamento delle somme a credito dell'impresa avverrà solo dopo che l'ufficio del commissario abbia ricevuto i documenti previsti nelle due ultime prescrizioni alla A.T.I. appaltatrice riportate nel certificato di collaudo;

Evidenziato inoltre che l'impianto per il trattamento terziario per il riuso dell'acqua non ha un manuale di gestione e che quindi, prima dell'affidamento al soggetto gestore, dovrà essere avviato per un periodo di prova tale da predisporre il predetto manuale;

Considerato che al fine di predisporre il necessario manuale è necessario prevedere una fase preliminare di campionamento, analisi e misurazioni ed una fase di gestione vera e propria necessaria alla verifica del funzionamento e la messa a punto di tutte le specifiche relative all'impianto stesso;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/528 del 24 novembre 1998 con cui è stata approvata la convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di depurazione di Terrarossa e del relativo sistema fognario di raccolta e trasporto liquami all'acquedotto del Fiora S.p.a.;

Richiamata inoltre l'ordinanza commissariale F/1016 dell'8 giugno 2001 con cui è stata approvata la convenzione il vice commissario per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello e l'ARPAT per la prestazione di attività di assistenza tecnico-scientifica;

Visto il preventivo presentato dall'ARPAT in data 21 febbraio 2001 con l'indicazione del costo unitario per tipo di analisi;

Visto il preventivo presentato dall'acquedotto del Fiora S.p.a. in data 7 marzo 2001 con l'indicazione dei costi necessari per il periodo di gestione provvisoria e per la redazione del manuale di gestione;

Evidenziata la necessità di consegnare l'impianto in oggetto all'acquedotto del Fiora affinché provveda alla gestione provvisoria finalizzata alla predisposizione del manuale di gestione;

Dato atto che tale gestione dovrà essere eseguita secondo le modalità tecniche descritte nel predetto preventivo presentato dall'acquedotto del Fiora;

Visto il quadro economico per la redazione del manuale di gestione e l'attivazione provvisoria dell'impianto di trattamento terziario per un importo complessivo di L. 102.564.000 (€ 52.969,88) compresa I.V.A., di cui L. 30.492.000 (€ 15.747,80) da corrispondere all'ARPAT per le analisi sui campioni e L. 72.072.000 (€ 37.222,08) da corrispondere all'acquedotto del Fiora S.p.a. per campionamento e gestione dell'impianto;

Ritenuto quindi di affidare all'acquedotto del Fiora S.p.a. la predisposizione del manuale di gestione dell'impianto e all'ARPAT la esecuzione delle relative analisi;

Verificato che l'attivazione dell'impianto terziario risulta necessaria per il completamento delle opere da consegnare ai comuni per il sistema di fognatura e depurazione al termine del commissariamento;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare il certificato collaudo redatto in data 6 settembre 2000 dalla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri Cesare Billi, Antonio Ludovico e Gianfranco Savelli, relativo ai lavori per la realizzazione del trattamento terziario per il riuso dell'acqua dell'impianto di depurazione di Terrarossa nel comune di Monte Argentario - Approvazione atti di collaudo e attivazione provvisoria finalizzata alla predisposizione del manuale di gestione.

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare l'importo a saldo pari a L. 5.870.103 (€ 3.031,65) oltre I.V.A. al 10% alle imprese Eureco S.p.a. e Sider Almagià S.p.a. costituite in A.T.I. solo dopo che l'ufficio del commissario abbia ricevuto i documenti previsti nelle due ultime prescrizioni alla A.T.I. appaltatrice riportate nel certificato di collaudo, il tutto come meglio specificato nella relazione tecnica redatta dall'ufficio del commissario e allegata alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale.

3. Di svincolare le somme riguardanti la cauzione definitiva poiché l'ingegnere capo ha accertato il buon funzionamento delle pompe.

4. Di prendere atto che il certificato di collaudo è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

5. Di disporre l'attivazione provvisoria per la durata di circa 14 settimane dell'impianto di trattamento terziario finalizzata alla redazione del manuale di gestione.

6. Di approvare i prezzi e le modalità tecniche per la gestione provvisoria dell'impianto quali risultano dal preventivo presentato in data 7 marzo 2001 dall'acquedotto del Fiora S.p.a. e conservato agli atti dell'ufficio del commissario.

7. Di disporre la consegna provvisoria all'acquedotto del Fiora dell'impianto di trattamento terziario per il riuso delle acque del depuratore di Terrarossa per la gestione provvisoria finalizzata alla predisposizione del manuale di gestione.

8. Di affidare all'acquedotto del Fiora S.p.a. la predisposizione del manuale di gestione dell'impianto terziario per il riuso dell'acqua dell'impianto di depurazione di Terrarossa per un importo complessivo di L. 72.072.000 (€ 37.222,08) compresa I.V.A.

9. Che la gestione provvisoria avrà una durata necessaria alla predisposizione del manuale di gestione e agli adempimenti tecnici susseguenti come specificati nella relazione tecnica redatta dall'ufficio del commissario.

10. Di affidare all'ARPAT l'esecuzione delle analisi finalizzate alla predisposizione del predetto manuale di gestione per un importo complessivo di L. 30.492.000 (€ 15.747,80).

11. Di liquidare l'importo di cui ai precedenti punti 6) e 7) alla presentazione del manuale di gestione da parte dell'acquedotto del Fiora S.p.a.

12. Di imputare gli oneri di cui ai precedenti punti 2), 6) e 7) ai fondi stanziati con ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00.

13. Di trasmettere la presente ordinanza alle imprese Eureco S.p.a. e Sider Almagià S.p.a. costituite in A.T.I., all'acquedotto del Fiora S.p.a., all'ARPAT e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A10320

ORDINANZA 30 luglio 2001.

Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre - ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ammissione a finanziamento del progetto esecutivo di un edificio pubblico. (Ordinanza n. D/1035).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 - Ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/483 del 25 maggio 1998 con cui il commissario delegato ha approvato il piano stralcio degli interventi e l'ordinanza commissariale n. D/782 del 2 dicembre 1999 con cui il medesimo commissario ha approvato la prima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto rispettivamente in data 31 agosto 1998 e in data 3 marzo 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/946 del 30 ottobre 2000 con la quale il commissario delegato ha approvato la seconda rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 15 dicembre 2000;

Preso atto che il progetto esecutivo relativo a lavori di adeguamento degli impianti nella scuola materna viale dei Tigli (intervento n. 39 del piano - Ente attuatore comune di Sestino) è stato valutato positivamente nell'ambito della Conferenza di servizi in data 11 aprile 2001, come risulta dal relativo verbale agli atti dello scrivente ufficio;

Ordina:

1. È ammesso a finanziamento l'intervento n. 39 - Scuola materna viale dei Tigli - Ente attuatore comune di Sestino, per l'importo di L. 80.893.730 e rispondente alle previsioni del piano di seconda rimodulazione approvato con ordinanza commissariale n. D/946 del 30 ottobre 2000.

2. Il suddetto intervento è eseguito dall'ente attuatore in conformità al progetto approvato nelle Conferenze di servizi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 6/1998 ed è dichiarato urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998.

3. La presente ordinanza è comunicata al comune di Sestino, agli uffici regionali interessati e al Dipartimento della protezione civile.

4. La presente ordinanza è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A10321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Gyumri (Armenia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Montalto, console onorario in Gyumri (Armenia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Jerevan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Jerevan degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni di atti amministrativi;

5) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e rilascio di nuovi passaporti solo nei casi di libretti comunque validi ed esauriti nelle pagine, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Jerevan;

6) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Jerevan della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10370

Modifica della circoscrizione del consolato onorario in Haifa (Israele)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione del consolato onorario in Haifa (Israele) è così modificata: zona della città di Haifa, nord ovest del Paese, con confini a nord con il Libano, a est con l'asse (da nord a sud) tra Maalot Tarshiba e Megiddo, e a sud con l'asse (da ovest a est) Haedera - Shear Menas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10371

Contratto integrativo in materia di adeguamento del quadro di corrispondenza tra profili professionali e posti-funzione all'estero

1. L'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni sindacali prendono atto che a seguito della conclusione — nel quadro dell'attuazione del C.C.N.L. 1998-2001 e del contratto collettivo integrativo di Ministero del 3 agosto 2000 che hanno tra l'altro riconosciuto le funzioni direttive a tutta l'area funzionale «C» — dell'accordo sui nuovi profili professionali formalizzato il 21 aprile 2000, è venuto meno lo strumento normativo che sanciva la corrispondenza fra l'inquadramento professionale ed i posti-funzione ai quali il personale può essere destinato a prestare servizio in sede estera.

2. Le parti, constatano pertanto che l'inquadramento nelle nuove aree funzionali e nei nuovi profili professionali del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri rende necessario procedere all'adeguamento del quadro di corrispondenza tra le «aree funzionali» e le rispettive «posizioni economiche» di inquadramento ed i posti-funzione all'estero, con i relativi trattamenti economici, nel rispetto dell'invarianza degli oneri per l'erario. Tale quadro di corrispondenza era stato, come noto, stabilito a suo tempo dalla tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 con riferimento a gradi e carriere successivamente soppressi ed aggiornati dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1991, che costituisce lo strumento regolamentare, tuttora in vigore, che aveva introdotto la normativa di raccordo tra il decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 nella sua parte che disciplinava l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri con particolare riferimento al servizio prestato all'estero e la legge n. 312/1980 che stabiliva l'inquadramento del predetto personale nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali.

3. L'amministrazione e le organizzazioni sindacali concordano pertanto di stabilire con il presente contratto integrativo il nuovo strumento di raccordo tra profili professionali di inquadramento nelle aree funzionali, rispettivamente «C», «B» ed «A» ed i posti-funzione ai quali il personale appartenente alle suddette aree funzionali potrà essere destinato a prestare servizio in sede estera, quali esplicitati nella tabella *A* allegata. Le formulazioni di cui alla predetta tabella *A*, a partire dalle preesistenti denominazioni degli stessi posti-funzione introducono le specificazioni terminologiche desunte dai nuovi profili professionali, al fine di specificare le funzioni oppure le mansioni da attribuire al personale appartenente alle aree funzionali destinato ai rispettivi posti-funzione. Il quadro di corrispondenza stabilito dalla nuova tabella *A* allegata al presente contratto integrativo non comporta variazioni delle basi di calcolo stabilite dal decreto legislativo n. 62/1998 e pertanto dalla sua attuazione non deriverà alcun aggravio degli oneri di spesa.

4. Le parti, nel ribadire la corrispondenza effettiva fra le funzioni o mansioni attribuite in virtù della contrattazione collettiva ai nuovi profili professionali ed i relativi posti-funzione di cui all'allegata tabella *A*, constatano con soddisfazione la realizzazione dell'obiettivo prefisso di regolamentare contrattualmente il suddetto quadro di corrispondenza fra profili professionali e posti-funzione, quale progresso fondamentale nella prospettiva di un rapido processo di graduale assimilazione delle rispettive formulazioni.

5. L'amministrazione e le organizzazioni sindacali stabiliscono pertanto di comune accordo il predetto quadro di corrispondenze sulla base della tabella *A* concordata, allegata al presente contratto integrativo, nella quale vengono specificati i nuovi profili professionali per ogni «area funzionale» e «posizione economica», a fronte dei rispettivi posti-funzione, rispettivamente nella formulazione stabilita dalla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1991 e nella nuova formulazione testè concordata.

Visto, letto e sottoscritto.

Roma, 28 giugno 2001

Il delegato dell'amministrazione direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

CGIL - FPI
CISL - FPS
UIL - PA
FAS/CISAL - FAS esteri
CONFSAL UNSA SICISMAE
UGL statali ANDCD

TABELLA *A*

	DENOMINAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI SANCITI DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (3 AGOSTO 2000)	DENOMINAZIONE DEI POSTI FUNZIONE SECONDO LA TABELLA *B* DEL D.P.R. N. 457/1991	NUOVE DENOMINAZIONI DEI POSTI FUNZIONE
IX C3	Direttore amministrativo, consolare e sociale	Commissario amministrativo	Commissario amministrativo, consolare e sociale
	Direttore economico-finanziario e commerciale		Commissario economico-finanziario e commerciale
	Direttore tecnico per i servizi di informatica telecomunicazioni e cifra		Commissario tecnico informatico e telecomunicazioni
VIII C2	Funzionario amministrativo, consolare e sociale	Commissario amministrativo aggiunto	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale
	Funzionario economico-finanziario e commerciale		Commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale
	Funzionario per i servizi tecnici di informatica telecomunicazioni e cifra		Commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni
	Funzionario interprete traduttore		Commissario aggiunto interprete e traduttore
VII C1	Funzionario aggiunto amministrativo, consolare e sociale	Cancelliere capo	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale
	Funzionario aggiunto amministrativo-contabile		Vice commissario amministrativo-contabile
	Funzionario aggiunto interprete traduttore		Vice commissario interprete e traduttore
	Funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale	Assistente commerciale capo	Vice commissario economico-finanziario e commerciale
	Funzionario aggiunto per i servizi tecnici di informatica telecomunicazioni e cifra	Perito tecnico capo	Vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni
VI B3	Collaboratore amministrativo	Cancelliere principale	Cancelliere amministrativo
	Collaboratore contabile		Cancelliere contabile
	Collaboratore economico-finanziario e commerciale	Assistente commerciale principale	Cancelliere economico-finanziario e commerciale
	Collaboratore per i servizi tecnici di informatica telecomunicazioni e cifra	Assistente tecnico principale	Cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni
V B2	Assistente amministrativo	Coadiutore superiore	Assistente amministrativo
	Esperto autista		Esperto autista
IV B1	Coadiutore	Coadiutore principale	Coadiutore
	Autista capo	Autista capo	Autista capo
	Commesso capo	Commesso capo	Commesso capo
III A1	Commesso	Commesso	Commesso
	Autista	Autista	Autista

01A10307

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Lanciano

Con decreto interministeriale n. 1183 in data 11 luglio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobiliare demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Lanciano (Chieti), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 11311, foglio 15, mappali 658, 659 e 660 del N.C.T. ed alla partita 1916, foglio 15, mappali 658, 659 e 660 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di mq 2.470.

01A10138

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 settembre 2001

Dollaro USA	0,9259
Yen giapponese	108,15
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,63200
Corona svedese	9,7783
Franco svizzero	1,4735
Corona islandese	92,56
Corona norvegese	7,9315
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57310
Corona ceca	34,245
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,27
Litas lituano	3,7027
Lat lettone	0,5702
Lira maltese	0,4080
Zloty polacco	3,8745
Leu romeno	28038
Tallero sloveno	219,8592
Corona slovacca	43,768
Lira turca	1405000
Dollaro australiano	1,8748
Dollaro canadese	1,4524
Dollaro di Hong Kong	7,2215
Dollaro neozelandese	2,2505
Dollaro di Singapore	1,6083
Won sudcoreano	1202,47
Rand sudafricano	8,0438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10583

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol»

Estratto decreto G n. 513 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: AMBROXOL, nelle forme e confezioni: «20 compresse effervescenti da 30 mg» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione: «30 mg compresse effervescenti», 20 compresse effervescenti; A.I.C. n. 033438019/G (in base 10) OZWGB3 (in base 32) classe «C».

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Quimica Farmaceutica Bayer S.a. - Barcellona (Spagna) controllato da: Bayer S.p.a. via Certosa, 130 - Milano.

Officina di produzione di Garbagnate Milanese.

Composizione: ogni compressa effervescente da 1600 mg contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 30 mg;

eccipienti: monosodiocitrato, bicarbonato di sodio sodio-saccarinato, aroma arancio, macrogol 6000 (polietilenglicole 6000), carbonato di sodio anidro, acido citrico anidro, benzoato di sodio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C. n. 495 del 16 luglio 2001

Specialità medicinali: BUPIFORAN, LIDOCAINA CLORIDRATO, LIDRIAN, MEPIFORAN.

Società: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Bupiforan, Lidocaina Cloridrato, Lidrian, Mepiforan, nelle forme e confezioni indicate nel decreto n. 699 del 5 luglio 2000 e prodotti anteriormente al 30 agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 699 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 25 agosto 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil Jet»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 508 del 19 luglio 2001

Medicinale: CLENIL JET.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - 43100 Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: modifiche di eccipienti, modica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

per la confezione A.I.C. n. 028825026 «50» aerosol dosato 50 mcg, principio attivo invariato. Eccipienti da: sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano, a: HFA 134A (norflurano), etanolo, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

per la confezione A.I.C. n. 028825014 «forte 250», aerosol dosato 250 mcg, principio attivo invariato. Eccipienti da: sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano, lecitina di soia a: HFA 134A (norflurano), etanolo, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028825026 - «50» aerosol dosato 50 mcg varia a: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione con erogatore Jet per 200 inalazioni;

A.I.C. n. 028825014 - «Forte 250» aerosol dosato 250 mcg varia a «250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione con erogatore jet per 200 inalazioni.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duratirs»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 518 del 26 luglio 2001

Medicinale: DURATIRS.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cassina Dè Pecchi - Milano, via Roma n. 108, palazzo C-D/1 - 20060 Italia, codice fiscale n. 07435060152.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la richiesta relativa alla modifica quali-quantitativa degli eccipienti, che risulta quindi così variata, da: principio attivo invariato; eccipienti: p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, lanolia liquida anidra, vaselina bianca (petrolato bianco) q.b., a: principio attivo: invariato; eccipienti: lanolina liquida anidra, vaselina bianca (petrolato bianco) q.b.; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032149015 - tubo a punta oftalmica 3,5 g.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, si autorizza la modifica della denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032149015 - 0,03 g/g pomata oftalmica - un tubo da 3,5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pigenil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 535 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale: PIGENIL, 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 023717034.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pigenil», 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 023717034, prodotti anteriormente al 20 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 78 del 28 marzo 2001, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10338

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest Gel Orale»

Provvedimento n. 98 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: EQUEST GEL ORALE nella confezione tubo siringa da 11,5 g di gel - A.I.C. n. 102720012.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: estensione indicazioni terapeutiche.

Procedura comunitaria di mutuo riconoscimento n. FR/V/20/02/W05.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto l'estensione delle indicazioni terapeutiche così come riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 98 del 21 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, pag. 52.

01A10244

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mucobovin»

Provvedimento n. 140 del 16 luglio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: MUCOBOVIN:

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 101946034;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101946046.

Titolare: Merial Italia S.p.a., via Vittor Pisani, 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da ventuno mesi a ventiquattro mesi.

Si autorizza la relativa modifica agli stampati illustrativi del prodotto.

I lotti già prodotti con la vecchia validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10245

Autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Synulox Palatable Tablets» e «Synulox Palatable Drops».

Provvedimento n. 141 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: SYNULOX PALATABLE TABLETS e SYNULOX PALATABLE DROPS.

Confezioni:

Synulox Palatable Tablets 50 mg:
1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100021017;
10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100021029.

Synulox Palatable Tablets 250 mg:
1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100021031;
10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100021043.

Synulox Palatable Tablets 500 mg:
1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100021056;
10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100021068.

Synulox Palatable Drops:
flacone da 750 mg (15 ml) - A.I.C. n. 100021070.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica processo di produzione del principio attivo «potassio clavulanato».

È autorizzata la modifica del processo di produzione del principio attivo «potassio clavulanato» presente nella specialità medicinale indicata in oggetto, a seguito parere favorevole espresso dall'I.S.S. e dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella riunione del mese di luglio 2001.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10246

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox Endomammario»

Provvedimento n. 142 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: SYNULOX ENDOMAMMARIO.

Confezione da 12 siringhe, A.I.C. n. 102475011.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica processo di produzione del principio attivo «potassio clavulanato».

È autorizzata la modifica del processo di produzione del principio attivo «potassio clavulanato» presente nella specialità medicinale indicata in oggetto, a seguito parere favorevole espresso dall'I.S.S. e dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella riunione del mese di luglio 2001.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10248

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox Sospensione Iniettabile».

Provvedimento n. 143 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: SYNULOX SOSPENSIONE INIETTABILE.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Confezioni:

flacone da 10 ml per cani e gatti, A.I.C. n. 100023011;
flacone da 40 ml per cani e gatti, A.I.C. n. 100023023;
flacone da 50 ml per bovini, A.I.C. n. 100023035;
flacone da 100 ml per bovini, A.I.C. n. 100023047;
flacone da 50 ml per suini, A.I.C. n. 100023062;
flacone da 100 ml per suini, A.I.C. n. 100023050.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica processo di produzione del principio attivo «potassio clavulanato».

È autorizzata la modifica del processo di produzione del principio attivo «potassio clavulanato» presente nella specialità medicinale indicata in oggetto, a seguito parere favorevole espresso dall'I.S.S. e dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella riunione del mese di luglio 2001.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10247

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rotavec Corona»

Provvedimento n. 144 del 20 luglio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: ROTAVEC CORONA nelle confezioni flacone da 10 ml e flacone da 40 ml, A.I.C. n. 102923.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd Shire Park, Welwyn Garden City Hertfordshire, AL7 1TW rappresentata in Italia dalla ditta Schering-Plough, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89, codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto: variazione di tipo I.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0138/001/V02.

È autorizzata per il prodotto in questione la modifica del test del prodotto finito variando la misurazione del ph.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10249

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 40» e «Advantage 80».

Provvedimento n. 145 del 24 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario per gatti: ADVANTAGE 40, confezioni:

2 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396177;
3 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396189;
4 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396049;
6 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396165;

ADVANTAGE 80, confezioni:

2 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396239;
3 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396241;
4 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396052;
6 tubetti monodose, A.I.C. n. 102396227.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: aggiunta indicazioni terapeutiche.

Procedura mutuo riconoscimento UK/V/0111/001/W05 - UK/V/0112/001/W05.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche: «il prodotto può essere utilizzato quale parte della strategia di trattamento della dermatite allergica da pulci».

I nuovi stampati approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10250

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxfenil»

Provvedimento n. 146 del 24 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario OXFENIL (oxfendazolo) sospensione orale nelle confezioni flacone da 500 ml flacone da 1 litro, flacone da 2,5 flacone da 5 litri.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 Carros Cèdex France, rappreentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto: richiesta modifica stampati.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione la modifica degli stampati limitatamente alla voce posologia e via di somministrazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10251

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gifadiet»

Provvedimento n. 147 del 24 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario GIFADIET polvere antibiotica per uso orale nelle confezioni sacchetto da 70 g - Registrazione n. 25799.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ére Avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 Carros Cedex - Francia rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale 06802290152.

Oggetto del provvedimento: modifica composizione.

È autorizzata, per la specialità medicinale suindicata, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: eliminazione dalla lista degli eccipienti della farina di pesce.

Alla sottoindicata confezione viene ora assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato: sacchetto da 70 g, A.I.C. n. 101576015.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10252

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cepravin Asciutta»

Provvedimento n. 148 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CEPRAVIN ASCIUTTA nelle confezioni astuccio da 20 siringhe antimastite monodose da 3 g cad. - astuccio da 4 siringhe antimastite monodose da 3 g cad. - A.I.C. n. 101350.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale 0889060158.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica di Schering-Plough Sante' Animale - Z.A. La Grindolière - 49500 Segré (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10253

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ectaz»

Provvedimento n. 149 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ECTAZ nella confezione bottiglia coestrusa da 1 litro - A.I.C. n. 103232017.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È autorizzato, per la specialità in questione, il cambio del sito produttivo da Basfin Corporation, Pharmaceuticals, Beeston, Nottingham, Gran Bretagna a Intervet Production S.A. - Igoville (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10254

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Tecnozoo S.n.c.».

Decreto n. 137 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato: ERITROMICINA 20% TECNOZOO S.N.C.» (ex integratore medicato Zooeritro 200).

Titolare A.I.C.: Tecnozoo s.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102957014;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102957038.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

eritromicina tiocianato pari a 200 g di eritromicina base;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne e galline ovaiole, tacchini.

Indicazioni terapeutiche: broiler, galline ovaiole, tacchini: micoplasmosi.

Tempo di attesa: broiler 3 giorni, galline ovaiole 2 giorni (uova), tacchini 3 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10238

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prevacun NN»

Decreto n. 138 del 31 luglio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario PREVACUN NN vaccino inattivato contro l'influenza degli equini nelle confezioni: 2 flaconi da 2 ml (2 dosi), 1 flacone da 10 ml (5 dosi), 1 siringa precaricata monodose da 2 ml (1 dose), 5 siringhe precaricate monodose da 2 ml (5 dosi), 10 siringhe precaricate monodose da 2 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103277.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 0001148870155.

Produttore: Intervet International GmbH-Marburgg (Germania).

Confezionamento secondario:

Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda);

Intervet International GmbH Feldstrasse 1A - 85716 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 flaconi da 2 ml (2 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103277012;

1 flacone da 10 ml (5 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103277024;

1 siringa precaricata monodose da 2 ml (1 dose) - A.I.C. n. 103277036;

5 siringhe precaricate monodose da 2 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103277048;

10 siringhe precaricate monodose da 2 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103277051.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

principi attivi per dose (2 ml) antigeni inattivati di virus dell'influenza equina:

tipo A/Equi 1 (Praga 1/56) 50 μg HA (*);

tipo A/Equi 2 (Newmarket 1/93) 20 μg HA;

tipo A/Equi 2 (Newmarket 2/93) 20 μg HA;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di equini contro l'influenza.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti del prodotto medicinale per uso veterinario suddetto con la precedente composizione autorizzata e contraddistinti dai precedenti numeri di registrazione non possono essere più venduti a decorrere dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Emoagglutinine, misurate come SRD.

01A10237

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prevacun NNT»

Decreto n. 139 del 31 luglio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario PREVACUN NNT vaccino inattivato contro l'influenza degli equini ed il tetano nelle confezioni: 2 flaconi da 2 ml (2 dosi), 1 flacone da 10 ml (5 dosi), 1 siringa precaricata monodose da 2 ml (1 dose), 5 siringhe precaricate monodose da 2 ml (5 dosi), 10 siringhe precaricate monodose da 2 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103278.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 0001148870155.

Produttore: Intervet International GmbH-Marburgg (Germania).

Confezionamento secondario:

Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda);

Intervet International GmbH Feldstrasse 1A - 85716 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 flaconi da 2 ml (2 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103278014;

1 flacone da 10 ml (5 dosi) a tappo perforabile - A.I.C. n. 103278026;

1 siringa precaricata monodose da 2 ml (1 dose) - A.I.C. n. 103278038;

5 siringhe precaricate monodose da 2 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103278040;

10 siringhe precaricate monodose da 2 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 103278053.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

principi attivi per dose (2 ml) antigeni inattivati di virus dell'influenza equina:

tipo A/Equi 1 (Praga 1/56) 50 μg HA (*);

tipo A/Equi 2 (Newmarket 1/93) 20 μg HA;

tipo A/Equi 2 (Newmarket 2/93) 20 μg HA;

anatossina tetanica adsorbita: 150 I.U.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di equini contro l'influenza ed il tetano.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti del prodotto medicinale per uso veterinario suddetto con la precedente composizione autorizzata e contraddistinti dai precedenti numeri di registrazione non possono essere più venduti a decorrere dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Emoagglutinine, misurate come SRD.

01A10236

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zooeritro 200»

Decreto n. 140 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi ZOOERITRO 200.

Titolare A.I.C.: Tecnozoo s.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102958028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina tiocianato pari a 200 g di eritromicina base;

eccipienti: tritello rosso di frumento (grano tenero) q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne e galline ovaiole (uova).

Indicazioni terapeutiche: polli da carne e galline ovaiole (uova): micoplasmosi.

Tempo di attesa: polli da carne 3 giorni, galline ovaiole 2 giorni (uova).

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10235

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 200»

Decreto n. 144 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi ERITROMICINA 200.

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13, codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102705011.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina tiocianato 200 g;

eccipienti: farinaccio di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne e galline ovaiole (uova).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica superficia;

polli da carne e galline ovaiole (uova): micoplasmosi.

Tempo di attesa:

suini: 10 giorni;

polli da carne: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni (uova).

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10241

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Trouw Nutrition Italia S.p.a.».

Decreto n. 145 de 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 20% TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.» (ex integratore medicato EUROERITROMICINA).

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13, codice fiscale n. 01246880239.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102704018.

Composizione: 100 g di prodotto contengono: eritromicina (come tiocianato) 200 g;

eccipienti: destrosio q. b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: broiler, galline ovaiole: micoplasmosi.

Tempo di attesa: broiler 3 giorni, ovaiole 2 giorni (uova).

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10243

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Ascor Chimici S.r.l.».

Decreto n. 146 de 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% ASCOR CHIMICI S.R.L. (ex integratore medicato DECOTOX BS 200).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102850017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102850029.

Composizione: 1 g di prodotto contengono: sulfametazina 200 mg;

eccipienti: glucosio q. b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10242

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Decotox 200 MP»

Decreto n. 147 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi DECOTOX 200 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102852011;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102852023.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: sulfametazina 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g;

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10240

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Liquido Ascor Chimici».

Decreto n. 148 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% LIQUIDO ASCOR CHIMICI (ex integratore medicato Dectox 200 L).

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 l - A.I.C. n. 102851019;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 102851021.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

sulfametazina sodica pari a base 200 mg;

eccipienti: sodio benzoato 1 mg, acqua q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10239

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Sintofarm».

Provvedimento n. 150 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% SINTOFARM.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Confezioni:

sacco da 2 kg - A.I.C. n. 102642016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102642028.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi sopraindicata, attualmente prodotta a Cavriago (Reggio Emilia) presso l'officina Eurhema S.r.l., anche presso l'officina dell'Erredue S.p.a. di Costa Volpino (Bergamo).

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10255

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincosint 110»

Provvedimento n. 151 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOSINT 110.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102640012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102640024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102640036.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi sopraindicata, attualmente prodotta a Cavriago (Reggio Emilia) presso l'officina Eurhema S.r.l., anche presso l'officina dell'Erredue S.p.a. di Costa Volpino (Bergamo).

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10256

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Be Total»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 549 del 28 agosto 2001

Specialità medicinale: BE TOTAL:

«100 g sciroppo» 1 flacone - A.I.C. n. 000850038/;

«compresse rivestite tipo forte» 20 compresse - A.I.C. n. 000850053;

«compresse rivestite tipo normale» 20 compresse - A.I.C. n. 000850065.

Società Carlo Erba O.T.C. S.p.a. via Robert Koch, 1.2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Be Total», «100 g sciroppo» 1 flacone A.I.C. n. 000850038, «Be Total» «compresse rivestite tipo forte» 20 compresse A.I.C. n. 000850053, «Be Total», «compresse rivestite tipo normale» 20 compresse A.I.C. n. 000850065, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 195 del 9 marzo 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 26 agosto 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10336

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Valle del Belice»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta «Valle del Belice», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'associazione culturale «Cultori della Nocellara del Belice», con sede in Castelvetrano (Trapani), via Ugo Bassi, 12, e ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALLE DEL BELICE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valle del Belice» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La D.O.P. «Valle del Belice» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla molitura delle olive prodotte negli oliveti ricadenti nei territori dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

Art. 3.

Varietà di olivo

La cultivar che concorre principalmente alla produzione dell'olio D.O.P. extra vergine di oliva «Valle del Belice» è la «Nocellara del Belice», cultivar a duplice attitudine, che è presente negli impianti tradizionali per almeno il 70%. Le altre cultivars, che concorrono alla composizione dell'olio extravergine D.O.P., sono quelle coltivate nell'areale di produzione ed in particolare: la Giarraffa, la Biancolilla, la Cerasuola, la Buscionetto, la Santagatese, l'Ogliarola Messinese ed altre cultivar minori. Singolarmente o complessivamente esse non potranno superare il 30%.

I nuovi impianti dovranno rispettare la composizione varietale sopra descritta.

Art. 4.

Caratteristiche pedo-climatiche

Il clima della zona è di tipo mediterraneo, caratterizzato da inverni miti ed estati calde.

Le temperature massime del periodo 1972-94 superano spesso i 32 ºC (con punte di 40 ºC) e si verificano nei mesi di luglio e di agosto, con maggiore frequenza in luglio. La media delle temperature minime, verificatesi nel periodo 1972-94, è di 24 ºC. Nei mesi invernali la temperatura minima scende sotto i 10 ºC per più giorni. Le escursioni termiche non sono tali da provocare danni alla cultura; generalmente non si verificano eventi meteorici eccezionali, tranne qualche grandinata di breve durata.

Le precipitazioni sono distribuite irregolarmente e concentrate in pochi mesi, principalmente in autunno ed in inverno. L'areale della valle del Belice è caratterizzato da ben cinque mesi di siccità e i mesi più asciutti sono giugno, luglio e agosto. La piovosità si attesta tra i 500 e i 700 mm/anno.

L'irrigazione nella zona è quindi da considerare utile per la coltura. La ventosità è piuttosto forte e persistente, sia in autunno/inverno che in primavera/estate.

I terreni della zona di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Valle del Belice» manifestano, dal punto di vista pedologico, una nota comune rappresentata dalla presenza di suoli bruni più o meno lisciviati associati con le terre rosse nelle aree litoranee (unità 29 della Carta dei suoli della Sicilia) e con i suoli vertici, regosuoli e litosuoli nelle aree interne (unità 11, 12, 13 e 16 della Carta dei suoli della Sicilia).

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

Negli impianti in produzione devono essere effettuate le tradizionali cure colturali: lavorazioni meccaniche del terreno, la concimazione di produzione, le cure fitosanitarie del tipo integrato o biologico, la potatura di produzione annuale, l'irrigazione semplice e/o la fertirrigazione nelle zone irrigue, nonché, tutte le altre pratiche colturali compatibili con i moderni indirizzi agronomici.

La raccolta delle olive è effettuata a mano (brucatura) e/o con strumenti agevolatori a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di dicembre.

È consentito l'impiego di macchine per la raccolta agevolata e/o meccanica, a condizione che durante l'operazione sia evitato il contatto delle drupe con il terreno. È vietato l'impiego di cascolanti.

Le olive raccolte sono conservate in modo tale da garantire la qualità del prodotto all'atto della trasformazione. È comunque vietato il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualsiasi materiale. Le olive sono conservate in ambienti freschi ed aerati fino alla fase di molitura e molite entro due giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive conseguibile nell'annata di carica da un oliveto specializzato è di 100 quintali per ettaro. Se l'oliveto è in promiscuo (vite-olivo e altre associazioni), la produzione massima non potrà superare i 60 kg per pianta. Negli oliveti intensivi specializzati sono consentite produzioni superiori a 100 quintali per ettaro in accordo con gli attuali dati sperimentali.

La resa massima ammissibile in olio è fissata fino al 23%.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

L'oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. deve essere effettuata con tutti i sistemi di estrazione meccanica rispondenti ai requisiti di legge ed atti a mantenere la qualità originale.

Le operazioni di oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. «Valle del Belice» devono essere effettuate in impianti di molitura posti nel territorio dei comuni ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 2. I frantoi devono disporre di opportuni dispositivi per il lavaggio e la defogliazione cui sottoporre obbligatoriamente le drupe.

È vietata la pratica di ripasso delle paste estratte.

Le paste lavorate non devono superare, comunque, i 30º C e verificabile mediante opportuni strumenti di controllo.

La conservazione dell'olio deve essere effettuata in ambienti che consentano il mantenimento delle temperature costanti al variare delle stagioni e al riparo da aria e luce. L'olio deve essere conservato in recipienti a norma di legge.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

L'olio D.O.P. deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo ai parametri previsti dal regolamento CEE 2568/91 e successive aggiunte e modificazioni, e inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

panel test (punteggio): >= 7 o comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti;

acidità massima, espressa in % acido oleico <= 0, 5%;

perossidi <= 12 meq/kg;

polifenoli >= 100 ppm;

sapore:

fruttato: da medio ad intenso;

sensazione di amaro: da leggero ad intenso;

sensazione di piccante: da leggero ad intenso;

odore: fruttato di oliva da acerbo a maturo;

colore: da verde a giallo con riflessi verdognoli.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. L'olio D.O.P. deve essere confezionato e commercializzato in recipienti a norma di legge. La capacità di ogni confezione non potrà essere superiore a cinque litri.

La confezione dovrà recare una etichetta principale cosi come previsto dalla legislazione vigente.

01A10381

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4

01A10518

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2001, recante: «Determinazione delle maggiori entrate riservate all'erario per il periodo 1992-1996 e della quota per il riequilibrio dei conti pubblici a carico della regione Trentino-Alto Adige». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 21, al quinto capoverso delle premesse, nella seconda colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «... il decreto-legge *29* giugno 1996, n. 323 ...», leggasi: «... il decreto-legge *20* giugno 1996, n. 323 ...»;

alla pag. 22, nelle premesse, al secondo capoverso della prima colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «... è di lire 45.200 milioni per l'anno 1996 è di lire 15.100 milioni ...», leggasi: «... è di lire 45.200 milioni, *e* per l'anno 1996 è di lire 15.100 milioni ...»;

alla pag. 24, in calce alla tabella 4, dove è scritto: «N.B.: Le maggiori entrate sono state determinate *applicando i parametri di incidenza di cui alla tabella 1 alle somme accertate (S.I.R.G.S.).»,* leggasi: «N.B.: Le maggiori entrate sono state determinate *rapportando i dati del bilancio regionale con i parametri di incidenza di cui alla tabella n. 3)*».

01A10465

Comunicato relativo alla deliberazione 3 maggio 2001, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Terzo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il gruppo Telit Mobile Terminals S.p.a. (già Telital) e il gruppo Mekfin S.p.a. (Deliberazione n. 79/2001)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2001).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55, prima colonna, nelle premesse, terzo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «... legge 23 dicembre 1996, n. *682*, recante ...», leggasi: «... legge 23 dicembre 1996, n. *662*, recante ...».

01A10466

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nelle premesse che all'art. 4, dove è scritto: «... dott. *Antonio* Gagliardi», leggasi: «... dott. *Alberto Giorgio* Gagliardi».

01A10548

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651220/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77